Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 118° — Numero 186

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — Roma - Sabato, 9 luglio 1977 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 6540139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 46.500 - Semestrale L. 24.500 - Trimestrale L. 12.700 - Un fascicolo L. 150 - Supplementi ordinari: L. 150 per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle Inserzioni)

Annuo L. 30.000 - Semestrale L. 16.000 - Trimestrale L. 8.500 - Un fascicolo L. 150 - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro); presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/a — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 186 DEL 9 LUGLIO 1977:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 55: **Italfarad, società per azioni, in Bologna:** Obbligazioni sorteggiate il 24 maggio 1977. — **ISVEIMER - Istituto per lo sviluppo economico dell'Italia meridionale, ente di diritto pubblico, in Napoli:** Obbligazioni « Quindicennali 9 % - 1975/1990 » sorteggiate il 12 maggio 1977. — **ISVEIMER - Istituto per lo sviluppo economico dell'Italia meridionale, ente di diritto pubblico, in Napoli:** Obbligazioni « Quindicennali 6 % » sorteggiate il 12 maggio 1977. — **F.I.A.M.M. - Fabbrica italiana accumulatori motocarri montecchio, società per azioni, in Montecchio Maggiore:** Obbligazioni sorteggiate il 3 giugno 1977. — **TESSAB, società per azioni, in Roma:** Obbligazioni sorteggiate il 30 giugno 1977. — **Gruppo tessile Miroglio, società per azioni, in Alba:** Obbligazioni sorteggiate il 1° luglio 1977. — **Estrazione di obbligazioni.**

LEGGI E DECRETI

LEGGE 16 giugno 1977, n. **372**.

Ammodernamento degli armamenti, dei materiali, delle apparecchiature e dei mezzi dell'Esercito.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Per assicurare l'efficienza operativa dell'Esercito, il Ministro per la difesa è autorizzato a predisporre e realizzare il seguente programma:

approvvigionamento di artiglierie, relativo munizionamento e supporto, apparati per l'acquisizione obiettivi e l'automazione del tiro;

approvvigionamento di sistemi missilistici contraerei e relativo supporto e ammodernamento di taluni mezzi convenzionali già in servizio, per la difesa aerea a bassa e bassissima quota;

approvvigionamento di lanciarazzi, sistemi missilistici ed elicotteri armati e relativo supporto per la difesa controcarri a corta, media e lunga distanza;

approvvigionamento di mezzi ruotati, cingolati e corazzati da trasporto, da combattimento e ausiliari e relativi apparati per la visione e puntamento notturno; sviluppo di un veicolo da trasporto e da combattimento di nuova formula, destinato a sostituire analoghi mezzi corazzati da trasporto della « vecchia generazione »;

approvvigionamento di stazioni radio e di apparecchiature TLC per l'ammodernamento delle trasmissioni campali e territoriali;

approvvigionamento di apparati per l'automazione delle operazioni di gestione del materiale.

Il programma dovrà comprendere contratti di ricerca avanzata e innovativa relativa ai detti mezzi e sistemi.

Il programma stesso verrà comunicato ad entrambe le Camere dal Ministro per la difesa entro sei mesi dall'approvazione della presente legge.

Il Ministro per la difesa trasmette ogni anno, in allegato allo stato di previsione della spesa del Ministero della difesa, una relazione sullo stato di attuazione della presente legge e del relativo programma di approvvigionamento degli armamenti, dei materiali, dei mezzi e delle apparecchiature, nonché l'elenco delle società e imprese con le quali sono stati stipulati i contratti di cui al successivo articolo 3.

La relazione dovrà anche dare conto dell'attività svolta dal comitato di cui al successivo articolo 3, con particolare riferimento ai pareri e ai controlli sui progetti esaminati e sui contratti autorizzati.

Art. 2.

Per l'attuazione dei programmi di cui all'articolo precedente, è autorizzato:

nell'esercizio finanziario 1977, uno stanziamento di lire 35 miliardi;

in ciascuno degli esercizi finanziari dal 1978 al 1986, uno stanziamento di lire 120 miliardi, che potrà essere aumentato, con legge di approvazione del bilancio dello Stato, in relazione allo stato di attuazione dei singoli programmi o ad esigenze di indirizzi di programmazione militare interforze.

Nei limiti delle autorizzazioni di spesa di cui al secondo alinea del precedente comma, il Ministro per la difesa è autorizzato ad assumere impegni a carico degli esercizi 1978 e successivi, ai sensi dell'articolo 49 delle norme sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, approvate con regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni.

Art. 3.

Per i progetti e i contratti necessari per l'attuazione del programma di cui all'articolo 1, si applicano le disposizioni dell'articolo 2, terzo comma, della legge 22 marzo 1975, n. 57, reso il parere del comitato previsto dal predetto terzo comma obbligatorio ma non vincolante e restando il comitato stesso costituito dal Ministro per la difesa o da un Sottosegretario di Stato suo delegato che lo presiede, da un magistrato del Consiglio di Stato e da un magistrato della Corte dei conti non impegnati in altri incarichi, dal presidente e dal vicepresidente del Consiglio superiore delle forze armate sezione Esercito, dai direttori generali della motorizzazione e dei combustibili, delle armi, delle munizioni e degli armamenti terrestri, delle armi e degli armamenti aeronautici e spaziali, degli impianti e dei mezzi per l'assistenza al volo, per la difesa aerea e per le telecomunicazioni, dal direttore dell'Ufficio centrale allestimenti militari, dal direttore generale della produzione industriale o da un suo delegato, da un ufficiale generale designato dal capo di stato maggiore dell'Esercito, da un funzionario del Ministero del tesoro con la qualifica non inferiore a dirigente superiore.

Le funzioni di segretario del comitato sono svolte da un ufficiale designato dal Ministero della difesa coadiuvato da due dipendenti dello stesso Ministero.

I membri del comitato sono nominati con decreto del Ministro per la difesa.

Per la produzione, fornitura o montaggio di apparecchiature di particolare natura, specificata nel contratto, la ditta aggiudicatrice può avvalersi di imprese specializzate mediante la stipulazione di appositi contratti da sottoporre al preventivo visto del Ministro per la difesa.

Copia del verbale di ogni seduta del comitato è trasmessa per conoscenza dal Ministro per la difesa alle commissioni competenti del Parlamento prima che i singoli progetti o contratti siano resi esecutivi o stipulati.

Art. 4.

E' in facoltà dell'amministrazione militare di apportare, durante l'esecuzione delle commesse, aggiornamenti e varianti alle prescrizioni tecniche ed ai tempi di esecuzione indicati nei contratti di cui al primo comma del precedente articolo 3, secondo le procedure previste dallo stesso articolo.

Detti aggiornamenti e varianti sono fatti constare:

con verbale sottoscritto dalle parti, nelle forme previste dall'articolo 119 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, qualora non comportino variazioni dell'importo contrattuale;

con atto addizionale, se comportino variazioni dell'importo contrattuale.

Gli eventuali oneri finanziari derivanti dagli aggiornamenti e dalle varianti di cui al primo comma del presente articolo fanno carico allo stanziamento del capitolo al quale sono imputate le spese del programma.

Art. 5.

Alla copertura dell'onere di lire 35 miliardi derivante dall'attuazione della presente legge nell'esercizio finanziario 1977 si farà fronte con una corrispondente riduzione dello stanziamento del capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio anzidetto.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione della presente legge.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 16 giugno 1977

LEONE

ANDREOTTI — LATTANZIO — MORLINO — STAMMATI — DONAT-CATTIN

Visto, *il Guardasigilli:* BONIFACIO

LEGGE 23 giugno 1977, n. **373.**

Norme interpretative e modificative della legge 20 dicembre 1974, n. 684, sulla ristrutturazione dei servizi marittimi di preminente interesse nazionale.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La lettera *e*) del secondo comma dell'articolo 1 della legge 20 dicembre 1974, n. 684, è soppressa.

Art. 2.

Dopo il primo comma dell'articolo 2 della legge 20 dicembre 1974, n. 684, è aggiunto il seguente comma:

« I servizi passeggeri di prevalente interesse turistico, previsti nell'articolo 1, lettera *d*), sono svolti da società di navigazione appositamente costituite al cui capitale la "Finmare" partecipa in misura non inferiore al 30 per cento ».

Art. 3.

Il primo comma dell'articolo 4 della legge 20 dicembre 1974, n. 684, è sostituito dal seguente:

« Per le linee destinate al trasporto delle merci, previsto dall'articolo 1, lettera *b*), il Ministro per la marina mercantile è autorizzato a corrispondere, mediante apposite convenzioni da stipulare di concerto con i Ministri per il bilancio e la programmazione economica, per il tesoro e per le partecipazioni statali, quando specifiche esigenze dell'economia nazionale rendano indispensabile l'avviamento di nuovi servizi ovvero il mantenimento di determinate linee per i quali venga riconosciuta la momentanea impossibilità di conseguire l'equilibrio economico della gestione:

a) per i nuovi servizi, un contributo annuo di avviamento pari alla quota di ammortamento ed interessi dell'investimento per un periodo massimo di cinque anni. Nel caso in cui per l'avviamento dei nuovi servizi venga autorizzato il temporaneo noleggio a scafo nudo di navi in attesa dell'immissione in linea di nuove unità, il contributo di avviamento, fermo restando il limite massimo di cinque anni, è pari al compenso di noleggio ritenuto congruo dal Ministero della marina mercantile, detratte le spese di manutenzione e assicurazione eventualmente a carico del noleggiatore. Per le navi delle quali sia stato autorizzato il noleggio entro il 31 dicembre 1976, non si tiene conto, ai fini della determinazione del periodo di cinque anni di corresponsione del contributo di avviamento, della durata del noleggio, entro il limite di tre anni;

b) per le linee da mantenere, una sovvenzione annualmente determinata sulla base degli introiti netti, dell'ammortamento degli investimenti, delle spese di esercizio, dei costi di organizzazione e degli oneri finanziari ».

Art. 4.

L'ultimo comma dell'articolo 7 della legge 20 dicembre 1974, n. 684, che dispone la determinazione in via definitiva della sovvenzione per le quattro società di navigazione di preminente interesse nazionale, relativamente all'esercizio 1974, si riferisce a tutte le linee passeggeri nazionali e internazionali esercitate dalle società « Italia », « Lloyd Triestino », « Adriatica » e « Tirrenia » ai sensi della legge 2 giugno 1962, n. 600, e relative convenzioni, con navi riconosciute idonee a tale impiego ai sensi della legge 26 maggio 1966, n. 538.

Art. 5.

L'ultimo comma dell'articolo 9 della legge 20 dicembre 1974, n. 684, è sostituito dal seguente:

« Entro il 30 giugno di ciascun anno si fa luogo alla revisione della sovvenzione corrisposta per l'anno precedente al fine di conseguire l'equilibrio economico della gestione del relativo esercizio ».

Art. 6.

L'articolo 11 della legge 20 dicembre 1974, n. 684, è sostituito dal seguente:

« Per la riqualificazione del personale interessato dai provvedimenti di radiazione di cui al precedente articolo 6 saranno effettuati appositi corsi professionali.

La durata e le modalità di svolgimento dei corsi di cui al comma precedente saranno determinati con decreto del Ministro per la marina mercantile ai sensi delle norme vigenti in materia.

Il personale partecipante ai corsi sarà imbarcato in soprannumero ed i relativi oneri saranno regolati con le convenzioni previste dal successivo articolo 17 ».

Art. 7.

Gli oneri, nel limite di 18 miliardi di lire, derivanti dall'esecuzione dei lavori di trasformazione strettamente necessari per destinare le navi « Ausonia », « Galilei »

e «Marconi» ai servizi passeggeri di prevalente interesse turistico di cui alla lettera *d*) dell'articolo 1 della legge 20 dicembre 1974, n. 684, saranno regolati con la stessa procedura prevista dall'articolo 16 della citata legge 20 dicembre 1974, n. 684.

Art. 8.

All'onere derivante dall'applicazione del precedente articolo 7 — il cui limite massimo resta fissato in 18 miliardi di lire — si provvede con corrispondente riduzione del capitolo 3061 dello stato di previsione della spesa del Ministero della marina mercantile per l'anno 1977 in dipendenza dell'anticipata radiazione del naviglio attualmente impiegato nei servizi internazionali passeggeri previsti alla lettera *f*) dell'articolo 1 della legge 20 dicembre 1974, n. 684.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 23 giugno 1977

LEONE

ANDREOTTI — RUFFINI — MORLINO — STAMMATI — BISAGLIA

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO

LEGGE 28 giugno 1977, n. **374**.

Estensione delle disposizioni dell'articolo 169 del regolamento per il Corpo degli agenti di custodia alle forze armate in servizio esterno agli istituti penitenziari.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

Le disposizioni dell'articolo 169 del regolamento per il Corpo degli agenti di custodia, approvato con regio decreto 30 dicembre 1937, n. 2584, sono estese, per quanto concerne l'attività di vigilanza esterna, ai militari della forza pubblica e delle forze armate chiamati a concorrere al rafforzamento dei servizi di sicurezza esterna degli istituti penitenziari.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 28 giugno 1977

LEONE

ANDREOTTI — BONIFACIO — COSSIGA — LATTANZIO — PANDOLFI

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO

DECRETO MINISTERIALE 7 giugno 1977.

Autorizzazione alla Banca popolare di Cesena, società cooperativa a responsabilità limitata, ad estendere le operazioni di credito agrario di esercizio al territorio di alcuni comuni siti in provincia di Forlì.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visti il regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito, con modificazioni, nella legge 5 luglio 1928, numero 1760, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché il relativo regolamento di esecuzione approvato con decreto ministeriale 23 gennaio 1928, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visti i propri decreti in data 10 novembre 1949, 7 marzo 1956, 21 gennaio 1963, 27 ottobre 1972 e 23 dicembre 1975, con i quali la Banca popolare di Cesena, società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Cesena (Forlì), è stata autorizzata a compiere, nelle località in essi indicate, le operazioni di credito agrario di esercizio di cui all'art. 2 del regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito nella legge 5 luglio 1928, n. 1760, con le norme ed alle condizioni dettate dallo stesso regio decreto-legge e dal relativo regolamento;

Vista la domanda presentata dalla Banca stessa;

Vista la deliberazione adottata dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio nella riunione del 27 novembre 1970;

Considerato che la Banca d'Italia, nell'ambito delle competenze ad essa attribuite dall'art. 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691, ha accertato l'esistenza di particolari esigenze economiche e creditizie di carattere locale, di cui alla suddetta delibera del 27 novembre 1970;

Decreta:

L'autorizzazione concessa alla Banca popolare di Cesena, società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Cesena (Forlì), con i decreti di cui in premessa, è estesa al territorio dei comuni di Bagno di Romagna, Bellaria-Igea Marina, Castrocaro Terme e Terra del Sole, Civitella di Romagna, Forlimpopoli, Gambettola, Longiano, Meldola, Mercato Saraceno, Modigliana, Predappio, Rocca San Casciano, Santa Sofia, Savignano sul Rubicone, Sogliano al Rubicone, Dovadola, in provincia di Forlì.

Oltre che nei casi previsti dagli articoli 37, terzo comma, e 47, terzo comma, del citato regolamento, la presente autorizzazione e quelle citate in premessa potranno essere revocate, con decreto del Ministro per il tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, qualora esse non abbiano dato luogo ad un effettivo sviluppo della speciale attività creditizia da parte della Banca popolare di Cesena.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 giugno 1977

Il Ministro: STAMMATI

(7170)

DECRETO MINISTERIALE 17 giugno 1977.

Autorizzazione alla sezione di Bisceglie della Lega navale italiana a rilasciare le abilitazioni al comando delle imbarcazioni da diporto a motore per la navigazione oltre 6 miglia dalla costa e quelle per la condotta dei motori delle imbarcazioni da diporto.

IL MINISTRO PER LA MARINA MERCANTILE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER I TRASPORTI

Vista la legge 11 febbraio 1971, n. 50, contenente norme sulla navigazione da diporto;

Vista la legge 6 marzo 1976, n. 51, concernente modificazioni ed integrazioni alla legge suddetta;

Visto il decreto 10 gennaio 1977, con il quale sono stati stabiliti i requisiti degli enti e delle associazioni nautiche da riconoscere ai sensi e per gli effetti delle suddette leggi n. 50 e n. 51;

Visto il decreto 13 febbraio 1975, con il quale la sezione di Bisceglie della Lega navale italiana è stata riconosciuta ai sensi e per gli effetti previsti dagli articoli 4, 22 e 45 della legge 11 febbraio 1971, n. 50;

Visto il parere n. 34 espresso in data 25 marzo 1977 dalla commissione inteministeriale per il riconoscimento degli enti e delle associazioni nautiche;

Vista la domanda in data 22 aprile 1977, con la quale la sezione predetta ha chiesto di poter rilasciare anche le abilitazioni al comando di imbarcazioni da diporto a motore con potenza superiore a 20 cavalli per la navigazione oltre 6 miglia dalla costa e quelle per la condotta dei motori delle imbarcazioni da diporto;

Decreta:

Art. 1.

La sezione di Bisceglie della Lega navale italiana è autorizzata a rilasciare anche le abilitazioni al comando di imbarcazioni da diporto a motore con potenza superiore a 20 cavalli per la navigazione oltre 6 miglia dalla costa e quelle per la condotta dei motori delle imbarcazioni da diporto.

Art. 2.

Le unità da diporto a vela o a motore usate per le lezioni e gli esami di guida nautica devono essere assicurate per la responsabilità civile verso terzi, ivi compresi gli allievi trasportati.

Art. 3.

La sezione di Bisceglie della Lega navale italiana, nello svolgimento degli esami e nel rilascio delle abilitazioni, deve osservare le disposizioni stabilite con i decreti ministeriali 28 febbraio e 4 marzo 1977.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 17 giugno 1977

Il Ministro per i trasporti
e, ad interim,
per la marina mercantile
RUFFINI

(7302)

DECRETO MINISTERIALE 28 giugno 1977.

Sostituzione di un membro del comitato provinciale dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie di Savona.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 27 della legge 11 gennaio 1943, n. 138, modificato dall'art. 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 435 e dall'art. 1 del decreto legislativo 15 aprile 1948, n. 548, ratificato con la legge 5 gennaio 1953, n. 35;

Visto il decreto ministeriale 21 dicembre 1973, con il quale è stato ricostituito il comitato provinciale dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie di Savona;

Considerato che il sig. Pietro Morea, membro del comitato predetto in rappresentanza dei lavoratori dell'industria è impossibilitato a partecipare alle riunioni del comitato perchè destinato ad altro incarico;

Vista la nota con la quale l'organizzazione sindacale interessata ha designato il sig. Vittorio Caviglia in sostituzione del sig. Pietro Morea;

Ritenuta la necessità di procedere alla richiesta sostituzione;

Decreta:

Il sig. Vittorio Caviglia è nominato membro del comitato provinciale dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie di Savona in rappresentanza dei lavoratori del settore industria ed in sostituzione del sig. Pietro Morea.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 giugno 1977

Il Ministro: ANSELMI

(7288)

DECRETO MINISTERIALE 28 giugno 1977.

Sostituzione di un membro del comitato provinciale dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie di Brindisi.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 27 della legge 11 gennaio 1943, n. 138, modificato dall'art. 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 435 e dall'art. 1 del decreto legislativo 15 aprile 1948, n. 548, ratificato con la legge 5 gennaio 1953, n. 35;

Visto il decreto ministeriale 21 dicembre 1973, con il quale è stato ricostituito il comitato provinciale dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie di Brindisi;

Considerato che il dott. Gerardo Pinto, membro del comitato predetto in rappresentanza dei datori di lavoro del settore industria è impossibilitato a partecipare alle riunioni del comitato perchè destinato ad altra sede;

Vista la nota n. 4911 con la quale l'associazione sindacale interessata ha designato il dott. Enrico Di Giorgi in sostituzione del dott. Gerardo Pinto;

Ritenuta la necessità di provvedere alla richiesta sostituzione;

Decreta:

Il dott. Enrico Di Giorgi è nominato membro del comitato provinciale dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie di Brindisi in rappresentanza dei datori di lavoro del settore industria ed in sostituzione del dott. Gerardo Pinto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 giugno 1977

Il Ministro: ANSELMI

(7289)

DECRETO MINISTERIALE 28 giugno 1977.

Sostituzione di un membro del comitato provinciale dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie di Reggio Calabria.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 27 della legge 11 gennaio 1943, n. 138, modificato dall'art. 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 435 e dall'art. 1 del decreto legislativo 15 aprile 1948, n. 548, ratificato con la legge 5 gennaio 1953, n. 35;

Visto il proprio decreto in data 21 marzo 1974, con il quale il sig. Giovanni Lazzeri è stato nominato componente del comitato provinciale dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie di Reggio Calabria in rappresentanza dei lavoratori del settore agricoltura;

Considerato che il sig. Giovanni Lazzeri è rimasto assente per più di tre riunioni consecutive dal comitato predetto senza giustificato motivo;

Ritenuto che, nella specie, ricorrono le condizioni previste dal quinto comma del predetto art. 27;

Vista la nota n. 002912, con la quale l'organizzazione sindacale interessata ha designato il sig. Antonino Sorbara in sostituzione del sig. Giovanni Lazzeri;

Ritenuta la necessità di procedere alla sostituzione di quest'ultimo;

Decreta:

Art. 1.

Il sig. Giovanni Lazzeri, membro del comitato provinciale dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie di Reggio Calabria in qualità di rappresentante dei lavoratori del settore agricoltura, è dichiarato decaduto dalla carica.

Art. 2.

Il sig. Antonino Sorbara è nominato membro del comitato provinciale dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie di Reggio Calabria in qualità di rappresentante dei lavoratori del settore agricoltura ed in sostituzione del sig. Giovanni Lazzeri.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 giugno 1977

Il Ministro: ANSELMI

(7285)

DECRETO MINISTERIALE 28 giugno 1977.

Sostituzione di un membro del comitato provinciale dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie di Avellino.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 27 della legge 11 gennaio 1943, n. 138, modificato dall'art. 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 435 e dall'art. 1 del decreto legislativo 15 aprile 1948, n. 548, ratificato con la legge 5 gennaio 1953, n. 35;

Visto il decreto ministeriale 21 dicembre 1973, con il quale è stato ricostituito il comitato provinciale dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie di Avellino;

Viste le dimissioni del sig. Giuseppe Bombaci Zagari da componente del comitato predetto in rappresentanza dei datori di lavoro del settore industria;

Vista la nota n. 11829 del 16 maggio 1977, con la quale l'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione di Avellino ha comunicato che l'organizzazione sindacale interessata ha designato l'ing. Vincenzo Iannone in sostituzione del sig. Giuseppe Bombaci Zagari, dimissionario;

Ritenuta la necessità di provvedere alla richiesta sostituzione;

Decreta:

L'ing. Vincenzo Iannone è nominato membro del comitato provinciale dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie di Avellino in rappresentanza dei datori di lavoro del settore industria ed in sostituzione del sig. Giuseppe Bombaci Zagari, dimissionario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 giugno 1977

Il Ministro: ANSELMI

(7284)

DECRETO MINISTERIALE 28 giugno 1977.

Proroga a nove mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Aprilia industrie Frisoni, in Samarate, frazione Verghera, stabilimenti di Varallo Pombia e Verghera di Samarate.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Visto il decreto interministeriale 5 luglio 1976 di dichiarazione della sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Aprilia industrie Frisoni, con sede in Samarate, frazione Verghera, stabilimenti di Varallo Pombia (Novara) e Verghera di Samarate (Varese), con effetto dal 26 gennaio 1976;

Rilevata la permanenza della causa di intervento;

Ritenuta la necessità di prolungare di altri tre mesi il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere degli uffici regionali del lavoro di Torino e Milano;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Aprilia industrie Frisoni, con sede in Samarate, frazione Verghera, stabilimenti di Varallo Pombia (Novara) e Verghera di Samarate (Varese), è prolungata a nove mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 giugno 1977

Il Ministro: ANSELMI

(7449)

DECRETO MINISTERIALE 29 giugno 1977.

Proroga a dodici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Aprilia industrie Frisoni, in Samarate, frazione Verghera, stabilimenti di Varallo Pombia e Verghera di Samarate.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Visto il decreto interministeriale 5 luglio 1976 di dichiarazione della sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Aprilia industrie Frisoni, con sede in Samarate, frazione Verghera, stabilimenti di Varallo Pombia (Novara) e Verghera di Samarate (Varese), con effetto dal 26 gennaio 1976;

Visto il decreto ministeriale 28 giugno 1977 di proroga del trattamento di integrazione salariale disposto dal citato decreto interministeriale;

Rilevata la permanenza della causa d'intervento;

Ritenuta la necessità di prolungare di altri tre mesi il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere degli uffici regionali del lavoro di Torino e Milano;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Aprilia industrie Frisoni, con sede in Samarate, frazione Verghera, stabilimenti di Varallo Pombia (Novara) e Verghera di Samarate (Varese), è prolungata di altri tre mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 giugno 1977

Il Ministro: ANSELMI

(7450)

DECRETO MINISTERIALE 29 giugno 1977.

Nomina di un revisore ufficiale dei conti.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il verbale n. 16, con il quale la commissione centrale per i revisori ufficiali dei conti, nella seduta del 17 febbraio 1975, esprimeva parere contrario alla iscrizione del sig. Domenico Scarcella, nato a Marsala il 13 gennaio 1917, nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti della seconda sessione ordinaria del 1973;

Vista la decisione 20 aprile 1977 del tribunale amministrativo del Lazio, con la quale è stato accolto, salvo gli ulteriori provvedimenti dell'amministrazione, il ricorso giurisdizionale proposto dallo Scarcella avverso il diniego di iscrizione nel ruolo di cui sopra;

Visto il verbale n. 19, con il quale la predetta commissione nella seduta del 17 giugno 1977 ha conseguentemente espresso parere favorevole all'iscrizione dello Scarcella;

Ritenuto che deve procedersi, pertanto, alla iscrizione del predetto nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti, con decorrenza 21 giugno 1975, data in cui sono stati nominati gli altri candidati della citata sessione del 1973;

Decreta:

Scarcella Domenico, nato a Marsala il 13 gennaio 1917 e ivi residente, iscritto nell'albo dei dottori commercialisti, è nominato revisore ufficiale dei conti a decorrere dal 21 giugno 1975.

Roma, addì 29 giugno 1977

Il Ministro: BONIFACIO

(7448)

DECRETO MINISTERIALE 1° luglio 1977.

Proroga a diciotto mesi del trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti della società Nuova Innocenti S.p.a., in Milano.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Visto il decreto interministeriale 24 giugno 1976 di dichiarazione della sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della società Nuova Innocenti S.p.a., in Milano, con effetto dal 15 giugno 1976;

Visti i decreti ministeriali 21 gennaio 1977 e 31 marzo 1977 di proroga del trattamento di integrazione salariale disposto dal citato decreto interministeriale;

Ritenuta la necessità di prolungare di altri sei mesi il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Milano;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti della società Nuova Innocenti S.p.a., in Milano, è prolungata a diciotto mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° luglio 1977

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
ANSELMI

Il Ministro per il bilancio e la programmazione economica
MORLINO

Il Ministro per il tesoro
STAMMATI

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DONAT-CATTIN

(7622)

ORDINANZA MINISTERIALE 23 giugno 1977.
Misure profilattiche contro il colera per le provenienze dal Giappone.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il regolamento sanitario internazionale n. 2 dell'Organizzazione mondiale della sanità di cui è stata data piena ed intera esecuzione in Italia con legge 31 luglio 1954, n. 861;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modifiche;

Visto il regolamento per la sanità marittima, approvato con regio decreto 26 settembre 1895, n. 636, e successive modifiche;

Visto il regolamento per la polizia sanitaria dell'aeronavigazione, approvato con regio decreto 2 maggio 1940, n. 1045;

Ordina:

Art. 1.

Le provenienze dal Giappone sono sottoposte, con decorrenza immediata, alle misure quarantenarie contro il colera previste dal regolamento sanitario internazionale n. 2 dell'Organizzazione mondiale della sanità, approvato e reso esecutivo in Italia con legge 31 luglio 1954, n. 861.

Art. 2.

Gli uffici sanitari di confine e gli uffici dei medici provinciali sono incaricati della esecuzione della presente ordinanza, che sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 giugno 1977

Il Ministro: DAL FALCO

(7407)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Provvedimento n. 32/1977. Metodo per la determinazione e la revisione delle tariffe del gas distribuito a mezzo rete urbana.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Considerato che in applicazione delle leggi citate il C.I.P. ed i comitati provinciali prezzi, nelle rispettive sfere di competenza, sono gli unici organi che hanno potere e facoltà di deliberare in materia tariffaria;

Visto il provvedimento C.I.P. n. 20/1975 del 7 agosto 1975, con il quale è stato istituito un metodo per la determinazione e la revisione delle tariffe del gas distribuito a mezzo rete urbana;

Visto il punto 5 del provvedimento C.I.P. n. 20/1975 relativo alle verifiche periodiche di congruità;

Considerata l'opportunità di mantenere una struttura tariffaria articolabile anche con una quota di servizio;

Considerata la necessità di proseguire l'avviato processo di unificazione del prezzo della caloria erogata tenuto conto delle materie prime utilizzate, del tipo di esercizio e del grado di sviluppo;

Sentita la commissione centrale prezzi (art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 347) nella seduta del 4 luglio 1977;

Delibera:

I criteri che devono essere seguiti per la determinazione e la revisione delle tariffe del gas, distribuito a mezzo rete urbana, di competenza di ogni azienda o esercizio gas.

1. CLASSIFICAZIONE DELLE AZIENDE O ESERCIZI GAS.

Le aziende o esercizi gas, secondo il tipo di gas prodotto e distribuito vengono ripartiti nelle seguenti 9 classi:

A_1 distribuzione di gas naturale (metano) a 9.100 Kcal per m^3 standard (a 15°C e 760 mm di Hg) senza stoccaggio;

A_2 distribuzione di gas naturale (metano) a 9.100 Kcal per m^3 standard previo stoccaggio e/o integrazione con altro gas per ridurre le punte di prelievo orario da metanodotto o riserva;

B_1 distribuzione di GPL tal quale (propano commerciale) a 22.400 Kcal per m^3 standard;

B_2 distribuzione di GPL (miscela di propano e butano commerciale) diluiti con aria a 12.000 Kcal per m^3 standard;

B_3 distribuzione di GPL (miscela di propano e butano commerciale) diluiti con aria a 6.000 Kcal m^3 standard;

C_1 produzione e distribuzione di gas manifatturato da gas naturale, distillati petroliferi (DPL) e/o carbone;

C_2 produzione e distribuzione di gas manifatturato con impiego di soli DPL e/o carbone;

C_3 distribuzione di gas naturale da metanodotti diluito con aria;

C_4 distribuzione di gas naturale da carri bombolai diluito con aria.

2. DETERMINAZIONE DEL COSTO STANDARD (Cst).

Ad ogni azienda od esercizio gas, in funzione della classe di appartenenza, del numero degli utenti (N) e del grado di sviluppo raggiunto (K) (consumo specifico in Mcal/ut. anno), compete un ben definito costo standard che rappresenta il costo medio di produzione e di distribuzione del gas. Il prezzo

medio di ricavo, in L/Mcal e conseguentemente in L/m³, deve essere correlato al costo standard. Detto costo viene calcolato sommando le seguenti componenti:

materie prime (q_m)
personale (q_p)
oneri patrimoniali (q_o)
spese d'esercizio (q_e)
spese generali (q_g)

Da queste componenti di costo sono esclusi gli oneri afferenti i contatori.

Il grado di sviluppo (K), raggiunto da ciascuna azienda, si ottiene dividendo il totale delle calorie vendute nell'anno precedente (escluse le grosse forniture industriali effettuate in deroga al contratto Snam) per il numero degli utenti al 31 dicembre dello stesso anno.

Al denominatore delle diverse espressioni che seguono si utilizza il valore di K reale come sopra calcolato. Il limite minimo non potrà essere inferiore a 1.440 Mcal/ut/anno.

Le grosse forniture effettuate in deroga al contratto Snam devono essere documentate con l'indicazione di:

nome ed indirizzo dell'utente;
quantitativo di gas fornito nell'ultimo anno;
specifica degli investimenti effettuati nell'ultimo quinquennio per garantire il servizio a dette utenze.

Le predette componenti di costo di calcolano come segue:

a) *Materie prime.*

La componente di costo « materie prime » (q_m) si calcola utilizzando espressioni diverse in funzione delle differenti materie prime effettivamente impiegate, cioè:

metano prelevato direttamente da metanodotto e distribuito tal quale (A_1 - A_2) o miscelato (C_3);

gas liquido (G.P.L.) distribuito allo stato tal quale (B_1) o miscelato (B_2 - B_3), metano trasportato con carri bombolai distribuito miscelato (C_4);

gas manifatturato (C_1 - C_2) ottenuto da materie prime diverse (gas naturale da metanodotto, gas naturale da carro bombolaio, gas liquido, distillati petroliferi, gas di cokerie gas di raffinerie, ecc.).

Per le classi A_1 A_2 e C_3

$$q_m \text{ (L/Mcal)} = \frac{c_m + \dfrac{12\ c_q}{h}}{9{,}1 \cdot 0{,}92}$$

e di conseguenza

$$q_m \text{ (L/mc)} = \frac{c_m + \dfrac{12\ c_q}{h}}{9{,}1 \cdot 0{,}92} \cdot \text{Pcs}$$

dove:

c_m = quota proporzionale del costo del gas naturale secondo il contratto di fornitura Snam (vedi successivo punto 6.1) ed il provvedimento C.I.P. n. 36/1976;

c_q = quota fissa mensile in L/mese per m³/h della tariffa del gas naturale secondo il contratto di fornitura Snam (vedi successivo punto 6.1);

h = numero annuo di ore di utilizzazione: 8.760 × U (U = coefficiente di utilizzazione) desumibile dalla tabella 1 in funzione del grado di sviluppo K (in Mcal/ut/anno).

Quando il valore reale di K sia inferiore o superiore ai valori di fondo scala della tabella, il valore di h da assumere nel calcolo sarà quello corrispondente ai valori di K di fondo scala;

Pcs = potere calorifico superiore, a 15° e 760 mm di Hg, del gas distribuito in Mcal/m³ st. (1 Mcal = 1.000 Kcal);

9,1 = potere calorifico superiore di riferimento, a 15° C e 760 mm di Hg, del gas acquistato in Mcal/m³ st.;

0,92 = coefficiente correttivo standard che tiene conto delle differenze tra il gas immesso in rete e quello fatturato.

Nei casi in cui la media ponderale del potere calorifico riferito all'anno solare precedente sia superiore o inferiore del 3 % al potere calorifico di riferimento pari a 9,1 Mcal/mc.st., si dovrà moltiplicare q_m per il coefficiente correttivo c_p.

Detto coefficiente (c_p) viene espresso dal rapporto tra la media ponderale del potere calorifico del metano acquistato nell'anno precedente ed il potere calorifico di riferimento del metano stesso, e cioè:

$$c_p = \frac{\text{Pcs medio pond. anno prec.}}{9{,}1}$$

per le classi B_1 B_2 B_3 e C_4

$$q_m \text{ (L/Mcal)} = \frac{c'_m}{pc_m \cdot 0{,}92}$$

e di conseguenza:

$$q_m \text{ (L/mc)} = \frac{c'_m}{pc_m \cdot 0{,}92} \cdot \text{Pcs}$$

dove:

c'_m = costo della materia prima utilizzata in L/kg per le classi B_1 e B_2 e L/m³ per la classe C_4 (punto 6.1.2., 6.1.3. e 6.1.4.);

pc_m = potere calorifico delle materie prime che vale:

12,0 Mcal/kg per il propano commerciale;

11,8 Mcal/kg per la miscela commerciale (G.P.L.) di propano e butano;

9,1 Mcal/m³ per il gas naturale da carro bombolaio.

Per le classi C_1 e C_2

q_m è la somma dei valori calcolati per ciascuna materia prima utilizzata secondo la seguente espressione:

$$q_m \text{ (L/Mcal)} = w \frac{c_m + \dfrac{12\ c_q}{h'}}{9{,}1 \cdot 0{,}92 \cdot r} c_p + w' \frac{c'_m}{pc_m \cdot 0{,}92 \cdot r}$$

e di conseguenza

$$q_m \text{ (L/mc)} = \left(w \frac{c_m + \dfrac{12\ c_q}{h'}}{9{,}1 \cdot 0{,}92 \cdot r} c_p + w' \frac{c'_m}{pc_m \cdot 0{,}92 \cdot r} \right) \cdot \text{Pcs}$$

dove:

w = incidenza percentuale delle calorie acquistate, da documentazione specifica dell'azienda, per il metano da metanodotto usato tal quale o diluito (r = 1) e usato per trasformazione termica (r = 0,75);

w' = incidenza percentuale delle calorie acquistate, da documentazione specifica dell'azienda, per ogni materia prima (escluso il metano da metanodotto);

c_m = quota proporzionale del costo del gas naturale secondo il contratto di fornitura Snam ed il provvedimento C.I.P. 36/1976 (vedi successivo punto 6.1);

c_q = quota fissa mensile in L/mese per mc/h della tariffa del gas naturale secondo il contratto di fornitura Snam (vedi successivo punto 6.1);

c'_m = costo della singola materia prima utilizzata; per il DPL valgono i valori di cui al punto 6.1.5 e per eventuali materie prime non citate nel presente provvedimento valgono i valori propri documentati;

h' = numero annuo reale di ore di utilizzazione (per il metano da metanodotto);

r = rendimento di trasformazione pari a 0,75 per le materie prime che subiscono processi di trasformazione termica, e pari a 1 per quelle usate allo stato tal quale o diluite;

pc_m = potere calorifico della materia prima che vale 11,25 Mcal/kg per il DPL.

b) *Personale.*

Per la determinazione della componente di costo del personale « q_p » si calcola prima il valore teorico q'_p basato sul numero standard dei dipendenti, intendendosi per numero standard quello medio ottimale derivante dalle formule.

Per questo calcolo sono previste tre espressioni per le situazioni appresso indicate:

aziende con produzione e distribuzione;

aziende con sola distribuzione, di piccole dimensioni;

aziende con sola distribuzione, di dimensioni medio-grandi.

La componente « q_p » effettivamente utilizzata nei conteggi è però quella che tiene conto del numero reale dei dipendenti se questo risulta inferiore al numero standard.

Il valore limite massimo q'_p della componente q_p, risulta dalla seguente formula:

$$q'_p \text{ (L/Mcal)} = \frac{c_{mp} \cdot D_s \cdot C'}{K \cdot N}$$

e di conseguenza:

$$q'_p \text{ (L/m}^3\text{)} = \left(\frac{c_{mp} \cdot D_s \cdot C'}{K \cdot N}\right) \cdot \text{Pcs}$$

in cui:

c_{mp} = costo medio per unità lavorativa al 1° gennaio 1977 (punto 6.1.6.);

D_s = numero standard dei dipendenti;

C' = coefficiente di riduzione che tiene conto del personale impiegato nei lavori a carattere patrimoniale in funzione degli investimenti pregressi (da desumere dalla tabella n. 2).

Il valore D_s è dato dalle seguenti espressioni:

per esercizi che distribuiscono gas manifatturato (classi C_1 - C_2) $D_s = 3{,}00 + 0{,}00272$ N

dove N = numero degli utenti al 31 dicembre dell'anno precedente;

per tutti gli altri esercizi (classi A_1, A_2, B_1, B_2, B_3, C_3, C_4):

se il numero degli utenti è uguale o superiore a 3.000 unità $D_s = 1{,}00 + 0{,}00209$ N

se il numero degli utenti è uguale o superiore a 3.000 unità $D_s = 0{,}00241$ N

Al valore limite q'_p così calcolato verrà apportata una modulazione in relazione allo scostamento tra il numero dei dipendenti dell'esercizio in esame (D) (media ultimo trimestre) ed il numero standard (D_s) dei dipendenti di cui sopra. Se il valore di D è uguale o maggiore ai rispettivi valori di D_s la quota del costo standard relativa al personale non subisce variazioni. Se il valore D è inferiore ai rispettivi valori D_s la quota del costo standard relativa al personale (q_p) viene corretta in diminuzione secondo la seguente espressione:

$$q_p = q'_p \frac{D}{D_s}$$

Nel caso di gruppi che gestiscono più esercizi separati il valore D comprende i dipendenti effettivamente addetti all'esercizio più la quota parte dei dipendenti della Direzione di gruppo o consorzio (media dell'ultimo trimestre) assegnati all'esercizio in relazione al rapporto tra gli utenti dell'esercizio e gli utenti totali serviti dal gruppo o consorzio.

c) *Oneri patrimoniali.*

La componente di costo degli oneri patrimoniali si calcola applicando ai valori degli investimenti standard riportati nelle apposite tabelle, le aliquote finanziarie specificate per le diverse classi di aziende.

Ai valori così determinati si applica una modulazione che tiene conto degli investimenti effettivamente realizzati nell'ultimo quinquennio e di quelli previsti per l'anno in corso.

Il valore limite massimo q'_o della componente q_o risulta dalla seguente formula:

$$q'_o \text{ (L/Mcal)} = \frac{i \cdot I_s}{K}$$

e di conseguenza

$$q'_o \text{ (L/mc)} = \frac{i \cdot I_s}{K} \cdot \text{Pcs}$$

in cui:

i = coefficiente che tiene conto dell'onere per i deperimenti ed i rinnovi e, per il costo del denaro investito negli impianti, che assume i seguenti valori:

per la classe A_1 . . . . i = 0,0739
per la classe A_2 . . . . i = 0,0736
per le classi B_1, B_2 e B_3 . . . . i = 0,0744
per la classe C_1 . . . . i = 0,0759
per la classe C_2 . . . . i = 0,0771
per le classi C_3 e C_4 . . . . i = 0,0740

I_s = investimento standard (da desumere mediante interpolazione dalle tabelle n. 3 ÷ 6 aggiornate al 1976) che è funzione della classe di appartenenza dell'azienda, del numero degli utenti (N) e del grado di sviluppo (K).

Quando i valori reali di N e di K siano inferiori o superiori ai valori di fondo scala delle tabelle, il valore dell'I_s da assumere nel calcolo, sarà quello corrispondente ai valori di N e di K di fondo scala.

Sul valore limite della quota per oneri patrimoniali, ridotto del 40% (0,6 q'_o), al fine di tener conto degli effettivi oneri patrimoniali sostenuti e per stimolare i nuovi investimenti, i C.P.P. apportano modulazioni in relazione a:

1) entità degli investimenti realizzati nell'ultimo quinquennio al netto di quelli relativi ai contatori;

2) entità degli investimenti che l'esercizio intende realizzare per l'anno in corso, sia per il potenziamento e lo sviluppo degli impianti per l'acquisizione di nuovi utenti, sia per rinnovi e manutenzione straordinaria (sempre escludendo gli investimenti relativi ai contatori).

Pertanto i C.P.P. calcoleranno la quota degli oneri patrimoniali modulata (q_o) con la seguente espressione:

$$q_o = (0{,}60 + A + B)\, q'_o$$

I valori A e B si ricavano come segue:

« A » è funzione dell'indice degli investimenti pregressi I_p come da seguente tabella:

A =	0,000	0,029	0,086	0,143	0,20
I_p =	1,5% e inferiori	2%	3%	4%	5% e maggiori

(per i valori intermedi si procederà a interpolazione)

dove:

I_p è il rapporto tra l'investimento annuo medio specifico dell'ultimo quinquennio (= media annuale degli investimenti dell'ultimo quinquennio a valore storico diviso il numero degli utenti al 31 dicembre dell'anno precedente) e l'investimento standard I_s;

« B » è funzione dell'indice dinamico degli investimenti I_i come da seguente tabella:

B =	0,000	0,05	0,10	0,15	0,20
I_i =	2% e inferiori	3%	4%	5%	6% e maggiori

(per i valori intermedi si procederà a interpolazione)

dove:

I_i è il rapporto tra l'investimento specifico previsto per l'anno in corso (= investimento previsto per l'anno in corso diviso il numero degli utenti al 31 dicembre dell'anno precedente) e l'investimento standard I_s.

Gli scostamenti di I_i sia positivi che negativi rispetto al valore di previsione vanno a correzione dello stesso coefficiente per l'anno successivo; qualora lo scostamento sia negativo in misura superiore al 50 % dell'investimento previsto segnalato, si assumerà per l'anno successivo il valore del coefficiente B = 0.

d) *Spese di esercizio.*

La componente di costo delle spese di esercizio, che comprendono anche gli oneri per manutenzione ordinaria, si calcola in riferimento all'investimento standard, applicando coefficienti diversi secondo che le aziende interessate abbiano o meno gli impianti di produzione.

La componente q_e risulta dalla seguente formula:

$$q_e\ (\text{L/Mcal}) = \frac{C'' \bullet I_s}{K}$$

di conseguenza

$$q_e\ (\text{L/mc}) = \frac{C'' \bullet I_s}{K} \bullet \text{Pcs}$$

in cui:

C" = coefficiente standard che vale 0,03 per le classi C_1 e C_2 e 0,02 per le altre classi.

e) *Spese generali.*

La componente di costo delle spese generali si calcola in funzione dell'ammontare di tutte le altre voci di costo del servizio, applicando coefficienti diversi secondo che le aziende interessate abbiano o meno gli impianti di produzione.

La componente $q_g = C''' (q_m + q_p d + q_o + q_e)$

dove:

$$d = \frac{D_s}{D}$$

C''' = 0,05 per le classi C_1 e C_2 e 0,04 per le altre classi.

3. Determinazione delle tariffe.

Tutte le aziende distributrici devono rimettere entro il 30 aprile di ogni anno i valori numerici per il calcolo del costo standard nonché le proposte della struttura tariffaria e dei relativi valori al comitato provinciale prezzi competente.

Sulla base di queste indicazioni e delle quantità vendute (Mcal o mc) per i diversi usi nell'anno precedente, il comitato provinciale prezzi verifica il calcolo del costo standard avvalendosi anche della documentazione presentata dall'azienda.

Il comitato provinciale prezzi, sentito anche il parere del competente ente locale in merito alla struttura tariffaria, parere da esprimersi entro 30 giorni dalla richiesta sulla base della relativa documentazione che verrà fornita, verifica che detta struttura non comporti un ricavo medio superiore al costo standard di competenza.

Le tariffe speciali (ad es. riscaldamento), non potranno comunque essere inferiori al costo della materia prima maggiorato del 20 % nella distribuzione di gas naturale e di gas liquido tal quale o miscelato, od al costo della materia prima maggiorata del 75 % nelle distribuzioni di gas manifatturato.

Sono escluse strutture tariffarie del tipo a consumo minimo garantito.

Le tariffe vengono autorizzate dai comitati provinciali prezzi entro il 30 giugno di ogni anno.

4. Nolo contatori e quota di servizio.

Il nolo contatore viene confermato nella misura massima di 40 lire/mese per fiamma e comprende i diritti fissi corrisposti per nolo contatore, per spese di manutenzione e per ogni altro introito accessorio. Restano escluse soltanto le quote riguardanti i contributi di allacciamento eventualmente previste e regolate dalle convenzioni con i comuni.

L'utente che usufruisce del servizio gas per solo uso di cottura cibi, avrà assegnato un nolo contatore corrispondente al calibro da 10 fiamme.

Tale applicazione avrà decorrenza dalla data di pubblicazione del presente provvedimento.

La eventuale quota di servizio richiesta dall'azienda sarà riconosciuta dai comitati provinciali prezzi nella misura massima di 50 lire/mese per ogni fiamma.

Tale quota di servizio trova giustificazione nella necessità di alleviare le utenze con i consumi normali trasferendo così una quota consistente del costo del servizio sulle utenze che lo usano in modo discontinuo, avviando quindi un processo di maggiore perequazione fra gli utenti.

L'ammontare dei ricavi connessi all'applicazione della quota di servizio viene calcolato sulla base della consistenza dei contatori al 31 dicembre dell'anno precedente e sarà portato in detrazione per il calcolo dei livelli tariffari (vedi punto 3).

5. Verifiche periodiche di congruità.

Il C.I.P. provvederà con cadenza biennale alle verifiche di congruità del metodo, con particolare riguardo al rapporto dipendenti/utenti, entità degli oneri patrimoniali, entità dei contributi di allacciamento, spese di esercizio e spese generali.

6. Disposizioni transitorie e finali.

6.1. I valori numerici relativi alla materia prima ed al personale da utilizzarsi nel calcolo del costo standard per la prima applicazione del presente provvedimento sono i seguenti:

6.1.1. gas naturale: L/mc 31,418 (di cui 13 L/mc come da provv. C.I.P. 36/1976 del 30 novembre 1976) + L/mese per mc/h 1745 (valori al 1° giugno 1977 desunti dalla formula contrattuale in vigore sui dati ISTAT al febbraio 1977);

6.1.2. gas naturale da carro bombolaio: L/mc 65,60 (L/mc 32,0 franco metanodotto + L/mc 15 per compressione + L/mc 15,60 per trasporto + L/mc 3 per nolo bombole).
Quando la spesa per il trasporto supera, alla data di entrata in vigore del presente provvedimento, del 30 % la spesa sopraindicata, potrà essere riconosciuto, purché documentato, il maggiore onere sostenuto;

6.1.3. G.P.L. (propano): L/kg 143,62 = L/kg 125,62 franco raffineria (provv. C.I.P. n. 3/1977) + L/kg 2 per imposta di fabbricazione + L/kg 16 per trasporto;

6.1.4. G.P.L. miscela: L/kg 139,12 = L/kg 121,12 franco raffineria (provv. C.I.P. n. 3/1977) + L/kg 2 per imposta di fabbricazione + L/kg 16 per trasporto;

6.1.5. D.P.L.: L/kg 135,90 = L/kg 127,90 franco raffineria (provv. C.I.P. n. 3/1977) + L/kg 8 per trasporto;

6.1.6. costo personale (comprensivo di oneri assistenziali, previdenziali ed assicurativi nonché di indennità ed ogni altra componente retributiva) aggiornato al 1° gennaio 1977 ammonta a L/anno 4.750.000 × 2,6795, ove 2,6795 rappresenta il fattore di correzione dell'indice ISTAT ponderato del costo dei dipendenti della industria del gas (esclusi assegni familiari) dal 1° gennaio 1971 al 1° gennaio 1977 (pari a $\frac{393,233}{146,756}$).

6.2. In occasione della richiesta annuale di revisione delle tariffe, le componenti del costo standard sono aggiornate dal C.P.P. sui valori comunicati dal C.I.P.
Le modalità di applicazione sono le seguenti:

per le materie prime si fa riferimento ai valori più recenti dei prezzi amministrati, controllati o sorvegliati;

per la mano d'opera si utilizza come fattore di aggiornamento del costo base il rapporto tra l'indice ISTAT relativo al settore dell'industria gas (ponderato: 56% operai, 44% impiegati), esclusi assegni familiari, riferito al mese di gennaio dell'anno e quello base pari a 146,756 riferito al gennaio 1971;

per gli oneri patrimoniali secondo i criteri che saranno determinati dal C.I.P. in occasione delle verifiche di congruità.

Tale procedura potrà effettuarsi anche nel corso dell'anno in presenza di eventi di particolare rilievo che incidono sul mercato energetico (variazioni straordinarie o contrattuali del metano, variazioni dei prezzi dei prodotti petroliferi, ecc.). Tali eventuali variazioni incideranno soltanto sulla componente materia prima.

7. Norme relative a situazioni particolari.

7.1. *Trasformazione di esercizi.*

7.1.1. Trasformazione di esercizi da gas manifatturato o miscelato a metano tal quale.

A) Nei piccoli e medi centri (N < 100.000), nei quali la trasformazione del servizio avverrà entro un anno, verrà mantenuta sino a trasformazione avvenuta la tariffa a Mcal del gas precedentemente distribuito, per passare alla tariffa corrispondente alla nuova classe, calcolata come sotto specificato, appena ultimata la trasformazione.

B) Nei centri maggiori, nei quali la trasformazione del servizio richiederà diversi anni, o nei casi di cui al punto *A*) non ancora completati, saranno applicate agli utenti serviti dalla rete a metano le tariffe proprie delle classi nelle quali è avvenuta la trasformazione, calcolata come sotto specificato, mentre agli altri utenti verranno applicate le tariffe proprie della classe in atto.

In entrambi i casi si farà riferimento, per quanto riguarda gli oneri patrimoniali, al numero complessivo degli utenti dell'esercizio o azienda.

Per quanto riguarda la tariffa nella classe metano questa verrà calcolata con i seguenti criteri particolari e per i periodi per ognuna indicati:

a) q_p viene calcolata adottando il valore di D_s proprio della classe di provenienza fino a due anni dopo il termine della trasformazione;

b) alla q_o di competenza verrà aggiunta, per cinque anni, una quota oneri di trasformazione (q_{ot}) che assume il seguente valore:

$$q_{ot}\ (L/Mcal) = \frac{2.712\ N'}{V_t}$$

dove:

N' = numero utenti serviti dalla rete a metano;

V_t = Mcal complessive vendute, nell'anno precedente, che nel caso di esercizi con doppia distribuzione sono quelle della distribuzione tal quale.

7.1.2. Trasformazione di esercizi in classi non a metano tal quale, ma tali da avere una componente materia prima inferiore a quella della classe di provenienza.

Anche in questi casi si applicano le clausole previste al paragrafo 7.1.1., comma *a*) e *b*), salvo che per il calcolo della quota q_{ot} per la quale si inserisce il valore 1.808 anziché 2.712.

Il costo standard della nuova classe, come sopra calcolato, dovrà comunque essere inferiore a quello della classe di provenienza valido per lo stesso periodo.

7.2. *Nuovi esercizi.*

Per i nuovi esercizi, che hanno iniziato l'erogazione posteriormente al 1° gennaio 1977, il costo standard viene determinato usando i seguenti valori:

K = 9.900 per gli esercizi siti nel nord Italia;

= 5.400 per gli esercizi siti nel centro sud Italia;

N = valore eguale al 70% dei nuclei familiari esistenti nel concentrico del comune da servire;

$q_o = q'_o$.

Questa metodologia verrà seguita per i primi tre anni per gli esercizi del nord, e per i primi quattro anni per gli esercizi del centro sud.

7.3. *Casi speciali.*

7.3.1. Qualora si abbiano situazioni speciali di aziende in classe metano che abbiano sopportato in proprio, alla data di entrata in vigore del presente provvedimento, oneri straordinari per la realizzazione di gasdotti (che non si tratti di reti cittadine) di lunghezza rilevante (oltre 25 km e comunque non inferiore a 5 m/ut), i C.P.P. calcoleranno per dette aziende, per la durata di cinque anni, oltre alla quota q_o anche la seguente quota aggiuntiva q_{oi} che assume il seguente valore:

$$q_{oi}\ (L/Mcal) = \frac{8.450}{K}$$

7.3.2. Per le aziende inserite nella classe C_1 (gas da metanodotto) secondo il provvedimento C.I.P. 20/1975, che nell'ultimo triennio, partendo da un K inferiore a 1.800 Mcal/ut/anno, abbiano avuto un incremento del grado di sviluppo (K) mediamente inferiore a 200 Mcal/ut/anno, il costo standard risultante dalla metodologia, sarà moltiplicato per il coefficiente 1,15.

8. APPLICAZIONE DEL PROVVEDIMENTO PER IL 1977.

Per la prima applicazione del presente provvedimento, relativa all'anno in corso, le aziende sono tenute a presentare la domanda entro il 20 luglio.

I comitati provinciali prezzi, sentito il parere dell'ente locale sulla struttura tariffaria come previsto al paragrafo 3) del presente provvedimento, dovranno deliberare le nuove tariffe entro il 20 settembre 1977.

Roma, addì 6 luglio 1977

Il Ministro-Presidente delegato
DONAT-CATTIN

TABELLA 1

NUMERO ANNUO ORE DI UTILIZZAZIONE h

K	Classe A_1	Classi A_2, C_1
	h	h
1.800	1.810	5.512
2.400	1.870	4.871
3.000	1.917	4.489
3.600	1.957	4.226
4.200	1.991	4.029
4.800	2.021	3.875
5.400	2.048	3.748
6.000	2.072	3.641
6.600	2.094	3.549
7.200	2.115	3.469
7.800	2.134	3.397
8.400	2.151	3.334
9.000	2.168	3.276
9.900	2.191	3.200
10.800	2.213	3.132
11.700	2.233	3.072
12.600	2.251	3.018
13.500	2.269	2.968
14.400	2.285	2.923
15.300	2.301	2.881
16.200	2.316	2.483
17.100	2.330	2.807
18.000	2.343	2.773
18.900	2.356	2.742
19.800	2.368	2.713

TABELLA 2

COEFFICIENTE C' DI RIDUZIONE
DEL COSTO DEL PERSONALE PER COSTI CAPITALIZZATI

Ip	C'
1% e inferiori	0,9412
2%	0,9359
3%	0,9306
4%	0,9253
5%	0,9200
6%	0,9147
7%	0,9093
8%	0,9040
9%	0,8987
10%	0,8934
11%	0,8881
12% e maggiori	0,8828

TABELLA 3

INVESTIMENTO STANDARD I, (L/ut)

Classe A_1

K	NUMERO UTENTI (N)									
	500	1.000	2.000	3.000	9.000	15.000	60.000	180.000	360.000	720.000
1.800	318.922	266.147	232.777	218.562	191.031	181.546	161.386	148.932	142.120	135.938
2.400	329.000	275.243	241.185	226.656	198.477	188.758	168.086	155.310	148.318	141.972
3.000	337.698	283.125	248.493	233.701	204.979	195.063	173.964	160.920	153.781	147.299
3.600	345.485	290.206	255.075	240.055	210.859	200.773	179.304	166.028	158.762	152.165
4.200	352.622	296.717	261.142	245.917	216.299	206.060	184.261	170.781	163.402	156.703
4.800	359.270	302.798	266.820	251.409	221.407	211.030	188.931	175.266	167.787	160.996
5.400	365.533	308.541	272.193	256.612	226.257	215.751	193.378	179.544	171.972	165.098
6.000	371.485	314.013	277.321	261.582	230.898	220.274	197.646	183.655	175.998	169.047
6.600	377.182	319.260	282.247	266.359	235.367	224.632	201.765	187.628	179.893	172.870
7.200	382.662	324.319	287.003	270.975	239.692	228.853	205.761	191.487	183.677	176.588
7.800	387.959	329.216	291.614	275.453	243.895	232.956	209.652	195.248	187.368	180.216
8.400	393.095	333.974	296.099	279.812	247.991	236.958	213.451	198.924	190.978	183.767
9.000	398.092	338.610	300.475	284.067	251.995	240.871	217.171	202.527	194.519	187.250
9.900	405.361	345.365	306.859	290.280	257.850	246.597	222.623	207.813	199.715	192.367
10.800	412.394	351.915	313.060	296.318	263.551	252.176	227.943	212.976	204.794	197.372
11.700	419.227	358.291	319.104	302.208	269.119	257.629	233.150	218.035	209.774	202.281
12.600	425.886	364.514	325.012	307.968	274.574	262.974	238.260	223.004	214.669	207.109
13.500	432.393	370.605	330.800	313.616	279.928	268.223	243.285	227.895	219.488	211.865
14.400	438.764	376.579	336.484	319.165	285.195	273.388	248.235	232.717	224.242	216.558
15.300	445.016	382.448	342.074	324.624	290.384	278.479	253.119	237.478	228.938	221.195
16.200	451.159	388.223	347.580	330.005	295.502	283.504	257.944	242.184	233.581	225.783
17.100	457.206	393.913	353.010	335.314	300.557	288.468	262.716	246.841	238.177	230.326
18.000	463.163	399.526	358.372	340.557	305.555	293.378	267.439	251.453	242.731	234.828
18.900	469.040	405.069	363.670	345.742	310.501	298.238	272.118	256.025	247.246	239.293
19.800	474.842	410.548	368.911	350.872	315.399	303.053	276.757	260.559	251.726	243.724

TABELLA 4

INVESTIMENTO STANDARD I, (L/ut)

Classe A_2

K	NUMERO UTENTI (N)									
	500	1.000	2.000	3.000	9.000	15.000	60.000	180.000	360.000	720.000
1.800	474.840	350.283	280.176	253.336	207.929	194.396	168.613	154.076	146.388	139.522
2.400	492.387	365.762	294.036	266.400	219.238	205.042	177.805	162.384	154.229	146.952
3.000	508.428	379.915	306.694	278.320	229.525	214.710	186.121	169.881	161.295	153.643
3.600	523.474	393.191	318.560	289.486	239.139	223.736	193.862	176.846	167.855	159.850
4.200	537.807	405.839	329.858	300.112	248.272	232.303	201.192	183.433	174.055	165.713
4.800	551.598	418.010	340.726	310.330	257.041	240.523	208.213	189.736	179.982	171.316
5.400	564.961	429.805	351.254	320.225	265.524	248.471	214.992	195.815	185.698	176.718
6.000	577.977	441.294	361.507	329.858	273.776	256.198	221.575	201.714	191.242	181.956
6.600	590.703	452.530	371.531	339.275	281.836	263.741	227.996	207.464	196.646	187.060
7.200	603.183	463.549	381.361	348.507	289.732	271.131	234.280	213.089	201.930	192.050
7.800	615.452	474.383	391.023	357.581	297.490	278.388	240.447	218.607	207.112	196.944
8.400	627.536	485.054	400.540	366.518	305.126	285.530	246.513	224.032	212.207	201.755
9.000	639.457	495.583	409.929	375.333	312.655	292.570	252.489	229.376	217.225	206.492
9.900	657.071	511.142	423.802	388.356	323.775	302.965	261.309	237.259	224.626	213.480
10.800	674.405	526.456	437.456	401.173	334.713	313.189	269.978	245.006	231.897	220.344
11.700	691.498	541.559	450.921	413.810	345.495	323.264	278.518	252.635	239.058	227.103
12.600	708.379	556.476	464.220	426.292	356.140	333.211	286.946	260.162	246.122	233.771
13.500	725.073	571.229	477.372	438.635	366.665	343.044	295.274	267.599	253.102	240.360
14.400	741.598	585.836	490.393	450.854	377.083	352.776	303.515	274.957	260.007	246.877
15.300	757.973	600.311	503.297	462.963	387.404	362.416	311.677	282.244	266.845	253.332
16.200	774.210	614.666	516.094	474.971	397.638	371.975	319.768	289.467	273.623	259.730
17.100	790.322	628.912	528.794	486.887	407.793	381.460	327.795	296.632	280.347	266.076
18.000	806.319	643.057	541.404	498.720	417.876	390.876	335.764	303.745	287.021	272.376
18.900	822.209	657.110	553.932	510.475	427.892	400.229	343.678	310.809	293.650	278.633
19.800	838.002	671.077	566.384	522.159	437.846	409.525	351.543	317.828	300.237	284.851

TABELLA 5/1

INVESTIMENTO STANDARD I_s (L/ut)

Classe B_1

NUMERO UTENTI (N)						
500	1.000	2.000	3.000	9.000	15.000	60.000
487.995	350.578	274.913	246.590	200.155	186.823	162.126
499.816	361.383	284.962	256.274	209.033	195.389	169.966
510.251	370.954	293.882	264.878	216.933	203.015	176.957
519.759	379.699	302.048	272.761	224.183	210.016	183.383
528.598	387.849	309.669	280.123	230.962	216.568	189.403
536.927	395.545	316.876	287.089	237.385	222.776	195.115
544.852	402.881	323.755	293.741	243.525	228.715	200.584
552.449	409.923	330.366	300.138	249.436	234.433	205.855
559.771	416.722	336.754	306.322	255.155	239.968	210.963
566.860	423.313	342.953	312.325	260.712	245.349	215.932
573.749	429.726	348.990	318.173	266.129	250.596	220.782
580.463	435.982	354.883	323.885	271.425	255.726	225.528
587.023	442.101	360.652	329.477	276.614	260.755	230.183
596.609	451.054	369.099	337.670	284.222	268.130	237.016
605.932	459.772	377.332	345.658	291.647	275.331	243.694
615.028	468.287	385.381	353.470	298.915	282.382	250.239
623.924	476.625	393.267	361.128	306.045	289.301	256.667

TABELLA 5/2

INVESTIMENTO STANDARD I_s (L/ut)

Classe B_2

NUMERO UTENTI (N)						
500	1.000	2.000	3.000	9.000	15.000	60.000
497.460	359.007	282.654	254.026	206.969	193.410	168.191
509.651	370.141	293.005	264.000	216.113	202.232	176.268
520.382	379.976	302.167	272.836	224.227	210.064	183.448
530.139	388.943	310.536	280.915	231.655	217.239	190.034
539.193	397.284	318.334	288.446	238.590	223.940	196.192
547.712	405.149	325.696	295.561	245.149	230.280	202.025
555.808	412.636	332.714	302.347	251.412	236.337	207.603
563.558	419.817	339.451	308.865	257.433	242.163	212.974
571.022	426.742	345.955	315.160	263.255	247.797	218.172
578.243	433.449	352.262	321.267	268.906	253.269	223.225
585.253	439.970	358.397	327.210	274.411	258.600	228.153
592.081	446.328	364.384	333.012	279.789	263.810	232.972
598.748	452.543	370.240	338.688	285.055	268.913	237.696
608.484	461.629	378.810	346.998	292.771	276.393	244.625
617.945	470.470	387.156	355.095	300.295	283.690	251.391
627.169	479.100	395.310	363.008	307.656	290.830	258.019
636.186	487.544	403.294	370.761	314.873	297.833	264.524

TABELLA 5/3

INVESTIMENTO STANDARD I_s (L/ut)

Classe B_3

K	NUMERO UTENTI (N)						
	500	1.000	2.000	3.000	9.000	15.000	60.000
1.800	518.692	377.878	299.962	270.643	222.185	208.114	181.728
2.400	531.711	389.748	310.988	281.265	231.923	217.510	190.333
3.000	543.106	400.173	320.691	290.622	240.513	225.803	197.937
3.600	553.421	409.636	329.516	299.137	248.341	233.364	204.878
4.200	562.957	418.406	337.706	307.046	255.621	240.398	211.344
4.800	571.902	426.649	345.415	314.494	262.486	247.034	217.449
5.400	580.379	434.476	352.745	321.579	269.022	253.355	223.270
6.000	588.477	441.965	359.765	328.369	275.292	259.421	228.862
6.600	596.258	449.172	366.528	334.913	281.341	265.276	234.263
7.200	603.773	456.141	373.074	341.249	287.203	270.950	239.504
7.800	611.056	462.905	379.432	347.406	292.904	276.471	244.606
8.400	618.140	469.490	385.628	353.408	298.465	281.859	249.588
9.000	625.047	475.918	391.679	359.272	303.904	287.128	254.464
9.900	635.119	485.302	400.523	367.845	311.860	294.840	261.607
10.800	644.890	494.419	409.122	376.185	319.607	302.351	268.572
11.700	654.402	503.305	417.510	384.323	327.174	309.691	275.383
12.600	663.688	511.989	425.715	392.287	334.584	316.881	282.060

TABELLA 6/1

INVESTIMENTO STANDARD I_s (L/ut)

Classe C_1

K	NUMERO UTENTI (N)						
	3.000	9.000	15.000	60.000	180.000	360.000	720.000
1.800	342.343	269.721	247.659	205.905	183.243	171.712	161.727
2.400	375.657	295.391	270.553	223.070	197.246	184.171	172.911
3.000	406.598	319.140	291.690	238.824	210.036	195.517	183.068
3.600	435.921	341.586	311.638	253.629	222.014	206.120	192.542
4.200	464.047	363.072	330.714	267.741	233.403	216.186	201.522
4.500	477.746	373.525	339.988	274.589	238.921	221.059	205.866

Classe C_2

K	NUMERO UTENTI (N)						
	3.000	9.000	15.000	60.000	180.000	360.000	720.000
1.800	392.164	298.857	271.150	219.943	192.977	179.514	168.006
2.400	436.336	332.311	300.712	241.489	210.121	194.518	181.253
3.000	477.591	363.453	328.182	261.404	225.894	208.282	193.370
3.600	516.844	393.017	354.228	280.214	240.744	221.213	204.731
4.200	554.603	421.410	379.219	298.214	254.919	233.537	215.542
4.500	573.028	435.250	391.395	306.968	261.804	239.517	220.783

TABELLA 6/2

INVESTIMENTO STANDARD I_s (L/ut)

Classi C_3 e C_4

K	NUMERO UTENTI (N)			
	3.000	9.000	15.000	60.000
1.800	269.953	223.145	209.100	182.150
2.400	283.665	235.048	220.320	191.870
3.000	296.106	245.811	230.449	200.610
3.600	307.709	255.825	239.861	208.706
4.200	318.712	265.303	248.762	216.344
4.800	329.263	274.378	257.277	223.637
5.400	339.457	283.135	265.489	230.659
6.000	349.362	291.635	273.456	237.463
6.600	359.027	299.922	281.220	244.087
7.200	368.489	308.030	288.813	250.558
7.800	377.777	315.983	296.259	256.900
8.400	386.914	323.802	303.578	263.128
9.000	395.917	331.504	310.785	269.258

(7577)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza della cattedra di geometria (raddoppio) presso la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Torino.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Torino è vacante la cattedra di geometria (raddoppio), alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(7414)

Vacanza della cattedra di laboratorio di fisica presso la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali della Università di Messina.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Messina è vacante la cattedra di laboratorio di fisica, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(7417)

Vacanza delle cattedre di diritto della navigazione e di matematica finanziaria presso la facoltà di economia marittima dell'Istituto universitario navale di Napoli.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di economia marittima dell'Istituto universitario navale di Napoli sono vacanti le seguenti cattedre:

1) diritto della navigazione;
2) matematica finanziaria,

alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alle cattedre anzidette dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(7419)

Vacanza della cattedra di storia dei partiti e dei movimenti politici nella facoltà di scienze politiche dell'Istituto universitario orientale di Napoli.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di scienze politiche dell'Istituto universitario orientale di Napoli è vacante la cattedra di storia dei partiti e dei movimenti politici, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(7413)

Vacanza delle cattedre di geografia economica, di organizzazione internazionale e di tecnica industriale e commerciale nella facoltà di economia e commercio della Università di Napoli.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di economia e commercio dell'Università di Napoli sono vacanti le seguenti cattedre:

1) geografia economica;
2) organizzazione internazionale;
3) tecnica industriale e commerciale,

alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alle cattedre anzidette dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(7418)

Vacanza delle cattedre di diritto del lavoro e di diritto romano nella facoltà di giurisprudenza dell'Università di Catania.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di giurisprudenza dell'Università di Catania sono vacanti le seguenti cattedre:

1) diritto del lavoro;
2) diritto romano,

alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alle cattedre anzidet dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(7420)

Vacanza della cattedra di diritto tributario presso la facoltà di giurisprudenza dell'Università di Cagliari

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di giurisprudenza dell'Università di Cagliari è vacante la cattedra di diritto tributario, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(7416)

Vacanza della cattedra di psicologia presso la facoltà di scienze politiche dell'Università di Catania

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di scienze politiche dell'Università di Catania è vacante la cattedra di psicologia, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(7412)

Vacanza della cattedra di scienza delle costruzioni presso la facoltà di ingegneria dell'Università di Firenze

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di ingegneria dell'Università di Firenze è vacante la cattedra di scienza delle costruzioni, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(7411)

Vacanza di una cattedra di diritto civile presso la facoltà di giurisprudenza dell'Università di Palermo

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di giurisprudenza dell'Università di Palermo è vacante una cattedra di diritto civile, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(7415)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 130

Corso dei cambi del 6 luglio 1977 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	883,70	883,70	883,80	883,70	—	883,70	883,80	883,70	883,70	—
Dollaro canadese	834,95	834,95	835 —	834,95	—	834,95	837,50	834,95	834,95	—
Franco svizzero	362,52	362,52	362,50	362,52	—	362,50	362,75	362,52	362,52	—
Corona danese	147,02	147,02	147 —	147,02	—	147,05	147 —	147,02	147,02	—
Corona norvegese	166,67	166,67	166,80	166,67	—	166,66	166,69	166,67	166,67	—
Corona svedese	201,155	204,155	201,10	201,155	—	201,15	201,15	201,155	201,155	—
Fiorino olandese	358,76	358,76	358,30	358,76	—	358,75	358,70	358,76	358,76	—
Franco belga	24,575	24,575	24,57	24,575	—	24,58	24,5810	24,575	24,575	—
Franco francese	181,21	181,21	181,40	181,21	—	181,20	181,28	181,21	181,21	—
Lira sterlina	1520,70	1520,70	1520,80	1520,70	—	1520,80	1520,80	1520,70	1520,70	—
Marco germanico	381,35	381,35	381,55	381,35	—	381,30	381,43	381,35	381,35	—
Scellino austriaco	53,845	53,845	53,88	53,845	—	53,82	53,86	53,845	53,845	—
Escudo portoghese	23,05	23,05	23 —	23,05	—	23,02	23 —	23,05	23,05	—
Peseta spagnola	12,683	12,683	12,69	12,683	—	12,68	12,7850	12,683	12,683	—
Yen giapponese	3,332	3,332	3,3330	3,332	—	3,33	3,3320	3,332	3,332	—

Media dei titoli del 6 luglio 1977

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	78,675
Redimibile 3,50 % 1934	98,050
» 3,50 % (Ricostruzione)	88,950
» 5 % (Ricostruzione)	96,800
» 5 % (Riforma fondiaria)	96,725
» 5 % (Città di Trieste)	91,375
» 5 % (Beni esteri)	90,025
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	79,075
» 5,50 % » » 1968-83	76,200
» 5,50 % » » 1969-84	72,950
» 6 % » » 1970-85	75,875
» 6 % » » 1971-86	74,325
» 6 % » » 1972-87	71,950
» 9 % » » 1975-90	80,625
Redimibile 9 % (Edilizia scolastica) 1976-91	81 —
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1977	99,90
» » » 5,50 % 1977	100,50
» » » 5,50 % 1978	99,90
» » » 5,50 % 1979	99,90
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1978)	93,475
» 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979)	88,375
» 5,50 % (» 1° gennaio 1980)	81,900
» 5,50 % (» 1° aprile 1982)	76,525
» poliennali 7 % 1978	94,750
» » 9 % 1979 (1ª emissione)	91,375
» » 9 % 1979 (2ª emissione)	89,725
» » 9 % 1980	87,875
» » 10 % 1981	88,775

Il contabile del portafoglio dello Stato: FRATTAROLI

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 6 luglio 1977

Valuta	Cambio
Dollaro USA	883,75
Dollaro canadese	836,225
Franco svizzero	362,635
Corona danese	147,01
Corona norvegese	166,68
Corona svedese	201,152
Fiorino olandese	358,73
Franco belga	24,578
Franco francese	181,245
Lira sterlina	1520,75
Marco germanico	381,39
Scellino austriaco	53,852
Escudo portoghese	23,025
Peseta spagnola	12,684
Yen giapponese	3,332

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELL'INTERNO

Concorso pubblico, per esami, a centottanta posti di consigliere in prova nel ruolo della carriera direttiva amministrativa dell'Amministrazione civile dell'interno.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, contenente il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente norme di esecuzione del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 1975, n. 212, con il quale sono state rideterminate, ai sensi dell'art. 2 della legge 14 agosto 1974, n. 355, le dotazioni organiche dei ruoli del personale dell'Amministrazione civile dello interno;

Considerato che nella qualifica iniziale della carriera direttiva amministrativa dell'Amministrazione civile dell'interno sono disponibili duecentotrentacinque posti;

Ritenuto di far luogo alla immediata copertura di centoottanta posti dei sopraindicati duecentotrentacinque;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 26 giugno 1965, n. 996, e 12 gennaio 1968, n. 166, recanti norme per i concorsi nelle carriere dell'Amministrazione civile dell'interno;

Visto il decreto ministeriale 1° dicembre 1973, con cui sono stati stabiliti i programmi d'esame dei concorsi d'ammissione e dei concorsi di passaggio di carriera nelle carriere dell'Amministrazione civile dell'interno;

Decreta:

Posti a concorso

Art. 1.

E' indetto un pubblico concorso, per esami, a centottanta posti di consigliere in prova nel ruolo della carriera direttiva amministrativa dell'Amministrazione civile dell'interno.

Un sesto dei suddetti centottanta posti è riservato, a norma dell'art. 53 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, agli impiegati della carriera di concetto o corrispondenti dell'Amministrazione civile dell'interno con qualifica di segretario capo o equiparata, nonchè di segretario principale o equiparata con almeno cinque anni di effettivo servizio nella qualifica alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione al presente concorso o, a prescindere da tale anzianità, se in possesso del diploma di laurea prescritto alla lettera *A* del successivo art. 2.

I posti riservati che non venissero coperti per mancanza di vincitori o idonei verranno conferiti agli altri candidati idonei.

Requisiti per l'ammissione

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

A) Laurea in giurisprudenza o scienze politiche o in economia e commercio, conseguita in una università della Repubblica.

E' esclusa l'equipollenza di qualsiasi altro diploma di laurea.

B) Età non inferiore agli anni 18 e non superiore ai 32.

Il limite massimo di età è elevato:

1) di cinque anni nei confronti:

a) dei cittadini deportati o internati dal nemico (decreto legislativo luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 467; legge 14 marzo 1961, n. 130), salvo il maggior limite di età, previsto al n. 7, lettera *g*), del presente articolo, per quelli di cui allo art. 2 della legge 14 marzo 1961, n. 130;

b) dei cittadini aventi il loro domicilio in territorio di confine che, in conseguenza di avvenimenti di carattere bellico o politico, siano stati costretti ad allontanarsene e non possano farvi ritorno;

c) dei profughi, di cui al decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, ed alle leggi 4 marzo 1952, n. 137, 25 ottobre 1960, n. 1306, 25 febbraio 1963, n. 319 e decreto-legge 28 agosto 1970, n. 622, convertito nella legge 19 ottobre 1970, n. 744, salvo il maggior limite di età previsto, per i profughi disoccupati, al n. 7 della lettera *f*) del presente articolo;

d) di coloro che appartengono alle altre categorie assimilate ai combattenti, in base alle vigenti disposizioni;

2) di due anni per gli aspiranti, che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

3) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

Le elevazioni del limite massimo di età, di cui ai numeri 2) e 3), sono cumulabili tra di loro ed entrambe con quelle, di cui al n. 1), e con quelle previste da ogni altra disposizione in vigore, purchè complessivamente non si superino i 40 anni;

4) a trentanove anni nei confronti dei capi di famiglia numerose, ai sensi della legge 20 marzo 1940, n. 233, e del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267, costituite da almeno sette figli viventi salvo il maggior limite consentito in applicazione di quanto previsto al precedente n. 3);

5) a quaranta anni nei confronti di coloro che, ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo 12 dicembre 1947, n. 1488, abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia, ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale. Detto beneficio assorbe ogni altra elevazione dei limiti di età eventualmente spettante.

Per i concorrenti, già colpiti dalle abrogate leggi razziali, non viene computato, agli effetti del limite di età, il periodo intercorso tra il 5 settembre 1938 ed il 9 agosto 1944, di cui all'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, fermo restando, per i detti concorrenti, il limite massimo di anni 40.

E' fatto salvo il maggior limite di età previsto al n. 7), lettera *a*), del presente articolo a favore dei cittadini perseguitati politici o razziali, che siano equiparati agli invalidi di guerra, ai sensi dell'art. 3 della legge 24 aprile 1967, n. 261.

Per gli assistenti ordinari delle università o degli istituti di istruzione universitaria, cessati dal servizio per ragioni di carattere non disciplinare, il limite di età è aumentato, ai termini dell'art. 17 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, ratificato, con modificazioni, con l'art. 1 della legge 24 giugno 1950, n. 465, di un periodo pari a quello di appartenenza ai ruoli di assistente e, nei confronti degli assistenti straordinari, volontari od incaricati, sia in attività, sia cessati per ragioni di carattere non disciplinare, di un periodo pari alla metà del servizio prestato presso l'università od istituto di istruzione universitaria, purchè complessivamente non si superino i 40 anni;

6) a 45 anni nei confronti del personale licenziato dagli enti soppressi ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, semprechè la cessazione del rapporto di impiego sia avvenuta non oltre cinque anni prima della scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso;

7) a 55 anni, ritenendosi assorbita ogni altra elevazione spettante, nei confronti:

a) dei mutilati ed invalidi di guerra, dei mutilati ed invalidi per la lotta di liberazione, dei mutilati ed invalidi civili per i fatti di guerra, dei mutilati ed invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, dei mutilati ed invalidi per servizio, dei mutilati ed invalidi in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, dei mutilati ed invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato per eventi avvenuti fino al 31 dicembre 1954, e degli alto-atesini e delle persone residenti, prima del 1° gennaio 1940, nelle zone mistilingui di Cortina d'Ampezzo e di Tarvisio o nei comuni di Sant'Orsola e Luserna, che, facendo parte delle forze armate tedesche o delle formazioni armate da esse organizzate, abbiano riportato, per causa di servizio di guerra o attinente alla guerra, ferite o lesioni o contratta infermità, quando abbiano conservato o riacquistato la cittadinanza italiana e semprechè non abbiano partecipato ad azioni, anche isolate, di terrorismo o di sevizie.

Il beneficio, di cui alla presente lettera, spetta ai mutilati ed invalidi, che rientrino nelle prime otto categorie, ovvero nelle voci da quattro a dieci della categoria nona e nelle voci da tre a sei della categoria decima della tabella *A*, allegata al

decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876, ovvero nelle voci quattro e da sei ad undici della tabella *B*, allegata al regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491, ovvero nelle voci da quattro a dieci della tabella *B*, allegata alla legge 10 agosto 1950, n. 648, richiamato dalle leggi 3 giugno 1950, n. 375, 5 marzo 1963, n. 367, e 2 aprile 1968, n. 482;

b) dei mutilati ed invalidi del lavoro, di cui alle leggi 14 ottobre 1966, n. 851 e 2 aprile 1968, n. 482;

c) delle vedove e degli orfani per causa di guerra o di servizio o del lavoro.

Agli orfani ed alle vedove sono equiparati i figli e la moglie di coloro che siano divenuti permanentemente inabili a qualsiasi lavoro per fatto di guerra o di servizio o del lavoro;

d) dei mutilati ed invalidi civili, di cui alle leggi 5 ottobre 1962, n. 1539, e 2 aprile 1968, n. 482;

e) dei cittadini che siano titolari dell'assegno di benemerenza, di cui all'art. 1 della legge 10 marzo 1955, n. 96, modificato dall'art. 1 della legge 24 aprile 1967, n. 261;

f) dei profughi, di cui al n. 1), lettera *c*), del presente articolo, che siano disoccupati;

g) dei cittadini già deportati o internati dal nemico, di cui all'art. 2 della legge 14 marzo 1961, n. 130, equiparati a tutti gli effetti agli invalidi di guerra;

8) si prescinde dal limite massimo di età, nei confronti degli impiegati civili di ruolo dello Stato, degli operai di ruolo dello Stato, nonchè del personale militare, di cui alla legge 26 marzo 1965, n. 229;

C) Cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica).

D) Godimento dei diritti politici.

E) Buona condotta morale e civile.

F) Sana e robusta costituzione fisica e mancanza di difetti od imperfezioni che possano influire sul rendimento in servizio.

G) Essere in regola con le norme concernenti gli obblighi militari.

Art. 3.

I suddetti requisiti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

A norma dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, non possono essere ammessi al concorso coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione.

Per difetto dei requisiti prescritti può essere disposta la esclusione dal concorso, con motivato decreto ministeriale.

Presentazione domande - Termini e modalità

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo conformemente al modello allegato ed indirizzate al Ministero dell'interno - Direzione generale degli affari generali e del personale, dovranno essere presentate o dovranno pervenire alla prefettura della provincia, in cui il candidato risiede, entro il termine perentorio di trenta giorni, che decorre dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Delle domande presentate a mano direttamente al predetto ufficio dovrà essere rilasciata ricevuta.

Il personale di ruolo e non di ruolo delle amministrazioni dello Stato, avente titolo a partecipare al concorso, farà trasmettere alla prefettura le domande, nel termine suddetto, a mezzo degli uffici, presso i quali presta servizio.

Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite alle prefetture, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, entro il termine suindicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Gli aspiranti debbono dichiarare nella domanda:

a) le proprie generalità (le donne coniugate devono indicare nell'ordine il cognome da nubile, da coniugata ed il nome);

b) la data ed il luogo di nascita. Gli aspiranti che, pur avendo superato il 32° anno, chiedono l'ammissione al concorso perchè in possesso di uno o più requisiti particolari previsti nella lettera *B*) del precedente art. 2, dovranno indicare in base a quale titolo hanno diritto all'elevazione del limite massimo di età;

c) il possesso della cittadinanza italiana;

d) il comune, ove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) le eventuali condanne penali riportate;

f) il titolo di studio, con l'indicazione dell'università, che lo ha rilasciato, e della data, in cui è stato conseguito;

g) la propria posizione nei riguardi degli obblighi militari;

h) i servizi eventualmente prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di impiego;

i) la lingua o le lingue straniere (inglese, francese, tedesco), su cui intendono sostenere il colloquio, di cui al n. 10), dell'art. 6 del presente bando;

l) l'indirizzo, presso il quale devono essere fatte le comunicazioni relative al presente concorso, e l'impegno di far conoscere le sueeessive eventuali variazioni di indirizzo (va indicato anche il numero di codice postale); l'amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersioni di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o la mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda nè per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa;

m) la dichiarazione di essere disposti a raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi residenza.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata dal funzionario competente a riceverla, o da un notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco; per i dipendenti dello Stato, è sufficiente il visto del capo dell'ufficio, presso il quale prestano servizio; per i militari alle armi, è sufficiente il visto del comandante della compagnia o unità equiparata.

Non si terrà conto delle domande che non contengono tutte le indicazioni sopra precisate, circa il possesso dei requisiti per l'ammissione al concorso, e riportate anche, nell'ordine, nello schema allegato al presente bando.

Commissione giudicatrice

Art. 5.

Con successivo decreto verrà nominata la Commissione giudicatrice del concorso.

Prove d'esame

Art. 6.

Gli esami consistono in due prove scritte ed in un colloquio e si effettuano in base al seguente programma:

Prove scritte:

1) diritto costituzionale e/o diritto amministrativo;

2) diritto privato.

Il colloquio verte sulle materie delle prove scritte e sulle seguenti altre:

1) economia politica, scienza delle finanze e cenni di politica economica;

2) legislazione speciale amministrativa;

3) elementi di contabilità di Stato;

4) diritto del lavoro;

5) diritto ecclesiastico;

6) diritto penale (codice penale: libro I, libro II: titoli II e VII);

7) diritto internazionale pubblico, con particolare riguardo ai trattati concernenti le Comunità europee (Consiglio di Europa, CECA, EURATOM, C.E.E.);

8) storia della civilità greco-romana (periodo aureo della Grecia e storia romana dalle guerre puniche a Diocleziano) e della civiltà italiana (dalle scoperte geografiche ai nostri giorni), con cenni di storia della letteratura e dell'arte ad esse collegate;

9) nozioni di statistica (statistica teorica: generalità, i dati statistici, i metodi statistici, le leggi statistiche, statistica applicata: statistiche della popolazione e demografia, statistiche economiche);

10) lingua straniera (francese o inglese o tedesco, a scelta del concorrente).

La legislazione speciale amministrativa, di cui al n. 2), oggetto del colloquio, è la seguente:

a) *Ordinamento del Ministero dell'interno e del personale*:

regio decreto 15 aprile 1940, n. 452, sulla ripartizione dei servizi dell'Amministrazione centrale del Ministero dell'interno; decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 feb-

braio 1947, n. 27, sulla soppressione del Ministero dell'assistenza post-bellica e la devoluzione delle sue attribuzioni ad altre amministrazioni, articoli 1, 2, 3 e 9; decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1975, n. 854 sulle attribuzioni in materia di documenti archivistici; decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, contenente il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato; decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, sul riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato; decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, sulla disciplina delle funzioni dirigenziali nelle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo;

b) *Pubblica sicurezza*:

testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, con particolare riferimento ai titoli dal 1° al 4°, e relative norme del regolamento di esecuzione, approvato con regio decreto 6 maggio 1940, numero 635;

c) *Ordinamento regionale, provinciale e comunale*:

legge 10 febbraio 1953, n. 62, sulla costituzione ed il funzionamento degli organi regionali; testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148, titolo III, capo IV, da art. 142 a art. 160 (limitatamente a quanto concerne i poteri del sindaco quale capo dell'amministrazione comunale e ufficiale di Governo ed i casi di revoca, sospensione e rimozione); titolo V, da art. 281 a art. 326 (con particolare riguardo ai casi di scioglimento dei consigli comunali e provinciali); testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, titolo I, da art. 17 a art. 28; testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223;

d) *Cittadinanza e anagrafe*:

legge 13 giugno 1912, n. 555, sulla cittadinanza italiana e relativo regolamento di esecuzione, approvato con regio decreto 2 agosto 1912, n. 949; legge 24 dicembre 1954, n. 1228, sull'ordinamento delle anagrafi della popolazione residente e relativo regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 gennaio 1958, n. 136;

e) *Espropriazioni per pubblica utilità*:

legge 25 giugno 1865, n. 2359, sull'espropriazione per causa di pubblica utilità; legge 22 ottobre 1971, n. 865, (legge sulla casa), limitatamente al titolo II contenente norme sull'espropriazione per pubblica utilità;

f) *Protezione civile*:

legge 8 dicembre 1970, n. 996, recante norme sul soccorso e l'assistenza alle popolazioni colpite da calamità - Protezione civile;

g) *Circolazione e traffico Depenalizzazione*:

testo unico delle norme sulla circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393 (limitatamente alle norme concernenti le attribuzioni del prefetto); legge 3 maggio 1967, n. 317, concernente modificazioni al sistema sanzionatorio delle norme in tema di circolazione stradale e delle norme dei regolamenti locali; legge 24 dicembre 1975, n. 706, concernente il sistema sanzionatorio delle norme che prevedono contravvenzioni punibili con l'ammenda.

Nel colloquio sulla lingua straniera, di cui al n. 10), il candidato deve dimostrare di saper tradurre dalla lingua italiana nella lingua straniera e viceversa.

Il candidato può chiedere di sostenere il colloquio in più di una lingua straniera, tra quelle comprese nel programma di esame e, qualora dimostri di saper tradurre dall'italiano nella lingua straniera e viceversa, potrà conseguire un maggior punteggio, non superiore ad un decimo, a termini dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 26 giugno 1965, n. 996.

Il maggior punteggio, assegnato ai sensi del precedente comma, è aggiunto alla votazione complessiva, di cui all'art. 12 del presente decreto.

Diario e sede delle prove scritte

Art. 7.

Nella *Gazzetta Ufficiale* del 10 novembre 1977 verrà data comunicazione dei giorni, dell'ora e del luogo in cui i candidati dovranno presentarsi per sostenere le prove scritte di cui all'art. 6.

Tale comunicazione avrà valore di notifica a tutti gli effetti.

I candidati che non avranno ricevuto alcuna comunicazione di esclusione dal concorso sono tenuti a presentarsi, senza alcun preavviso, all'indirizzo, nel giorno e nell'ora indicati nella cennata *Gazzetta Ufficiale* del 10 novembre 1977, muniti di un qualsiasi documento di riconoscimento, con fotografia recente, rilasciato da una pubblica autorità.

Art. 8.

Al colloquio, che avrà luogo presso il Ministero dell'interno - Palazzo Viminale - Roma, saranno ammessi i candidati, che avranno riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

L'ammissione al colloquio, con indicazione del voto riportato in ciascuna delle prove scritte, verrà comunicata al candidato almeno venti giorni prima della data fissata per lo svolgimento del colloquio.

Il colloquio non si intende superato se il candidato non ottenga almeno la votazione di sei decimi.

Art. 9.

Le sedute dedicate al colloquio sono pubbliche.

Al termine di ogni seduta, la commissione giudicatrice forma l'elenco dei candidati ascoltati, con l'indicazione del voto da ciascuno riportato.

L'elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario della commissione, è affisso, nel medesimo giorno, all'albo del Ministero.

Titoli di precedenza e preferenza

Art. 10.

I candidati che, nel colloquio, abbiano riportato una votazione non inferiore ai sei decimi, devono far pervenire al Ministero dell'interno - Direzione generale degli affari generali e del personale, entro il termine perentorio di dieci giorni, che decorre dal giorno successivo a quello della pubblicazione dello elenco, di cui al precedente art. 9, i documenti (indicati nel successivo art. 11), comprovanti il possesso dei titoli di precedenza o di preferenza nella nomina.

I candidati possono avvalersi dei titoli stessi — semprechè siano stati documentati entro i termini, di cui al precedente comma — anche se ne siano venuti in possesso dopo la scadenza del termine per la presentazione delle domande.

Art. 11.

I documenti valevoli ad attestare i titoli di precedenza e preferenza, di cui al precedente art. 10, sono i seguenti:

1) insignito di medaglia al valore militare: originale o copia autentica del brevetto;

2) mutilato o invalido di guerra o per fatto di guerra: decreto di concessione della pensione, che indichi la categoria di questa o la categoria e la voce della invalidità, ovvero certificato mod. 69, rilasciato dalla direzione generale delle pensioni di guerra;

3) cittadino titolare dell'assegno di benemerenza, di cui all'art. 1 della legge 10 marzo 1955, n. 96, modificato con l'articolo 1 della legge 24 aprile 1967, n. 261: certificato, rilasciato dalla direzione generale delle pensioni di guerra, attestante il godimento del predetto assegno;

4) mutilato o invalido per servizio: decreto di concessione della pensione, che indichi la categoria di questa o la categoria e la voce della invalidità, ovvero mod. 69-*ter*, rilasciato, secondo i casi, dall'amministrazione centrale, al servizio della quale l'aspirante ha contratto l'invalidità o dagli enti pubblici autorizzati, ai sensi del decreto ministeriale 23 marzo 1948 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 23 dell'8 aprile 1948);

5) mutilato o invalido del lavoro: certificato della sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro, ovvero certificato dell'ufficio del lavoro e della massima occupazione della provincia di residenza;

6) mutilato o invalido civile: attestato della commissione sanitaria provinciale o della commissione sanitaria regionale, di cui agli articoli 8 e 9 della legge 6 agosto 1966, n. 625, attestante la causa invalidante ed il grado di invalidità;

7) vedova per causa di guerra: certificato mod. 331 rilasciato dalla direzione generale delle pensioni di guerra, nel quale dovrà essere esplicitamente dichiarato il godimento della

pensione di guerra, ai sensi dell'art. 55 della legge 10 agosto 1950, n. 648, e successive disposizioni. Coloro, che sono equiparate alle vedove di guerra, produrranno il documento previsto dal precedente n. 2), rilasciato a nome del marito;

8) orfano di guerra o di caduto per fatto di guerra ed equiparato: certificato rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra;

9) vedova ed orfano di caduto per servizio; dichiarazione dell'amministrazione, presso cui il caduto prestava servizio. Coloro, che sono equiparati alle vedove ed agli orfani di caduti per servizio, produrranno il documento, di cui al successivo n. 14), rilasciato a nome del padre o del marito;

10) vedova od orfano di caduto sul lavoro ed equiparati: certificato della sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro, ovvero certificato dell'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione;

11) ferito in combattimento: originale o copia autentica del brevetto;

12) insignito di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra: originale o copia autentica del brevetto o del documento di concessione;

13) figlio di mutilato o invalido di guerra o per fatto di guerra: decreto di concessione di pensione di guerra, ovvero mod. 69, rilasciato dalla direzione generale delle pensioni di guerra a nome del padre, unitamente ad un estratto dell'atto di nascita del candidato, da cui risulti la paternità, oppure un certificato del sindaco del comune di residenza, sulla conforme dichiarazione di tre testimoni ed in base alle risultanze anagrafiche e dello stato civile, dal quale risulti anche la categoria di pensione;

14) figlio di mutilato o invalido per servizio: decreto di concessione di pensione privilegiata, che indichi la categoria di questa, o mod. 69-*ter* a nome del padre, rilasciati dalla amministrazione di appartenenza dell'invalido, unitamente ad un estratto dell'atto di nascita del candidato, da cui risulti la paternità;

15) figlio di mutilato o invalido del lavoro: certificato della sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro;

16) madre o sorella vedova o nubile di caduto in guerra o per fatto di guerra o di caduto per servizio: certificato rilasciato dal sindaco del comune di residenza;

17) madre o sorella vedova o nubile di caduto sul lavoro: certificato rilasciato dal sindaco del comune di residenza;

18) ex combattente od assimilato:

a) per gli ex combattenti della guerra 1940-45, partigiani combattenti o sminatori: dichiarazione integrativa o notificazione, di cui alla circolare n. 5000 del 1° gennaio 1953 dello stato maggiore dell'Esercito e quella, di cui alla circolare n. 202860-Od.6 dell'8 luglio 1948 dello stato maggiore dell'Aeronautica, ovvero quella, di cui alla circolare n. 27200-OM del 3 luglio 1948 dello stato maggiore della Marina, nonchè foglio matricolare o stato di servizio aggiornati. Per i sottufficiali e militari di truppa dell'Esercito, ex combattenti della guerra 1940-45, partigiani combattenti o sminatori, sarà sufficiente il foglio matricolare rilasciato in conformità della circolare del 5 ottobre 1964, n. 1615-DM-1-04-Om del Ministero della difesa-Esercito - Ufficio organizzazione e metodi;

b) per i cittadini che furono deportati o internati dal nemico: attestazione rilasciata dal prefetto della provincia, nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza, ai sensi dello art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

c) per i profughi, di cui agli articoli 1 e 2 della legge 4 marzo 1952, n. 137: attestazione rilasciata dal prefetto, ai sensi dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1956, n. 1117; per i profughi dall'Egitto, dall'Algeria e dagli altri Paesi africani, di cui al primo comma dell'art. 1 della legge 25 ottobre 1960, n. 1306, ed al primo e secondo comma dell'art. 3 della legge 25 febbraio 1963, n. 319: attestazione rilasciata dalla autorità consolare; per i profughi dalla Tunisia e da Tangeri di cui al secondo e terzo comma dell'art. 1 della legge 25 ottobre 1960, n. 1306: attestazione rilasciata dal Ministero degli affari esteri; per i connazionali rimpatriati dalla Libia dopo il 1° settembre 1969, di cui al decreto-legge 28 agosto 1970, n. 622: attestazione rilasciata dall'autorità consolare;

19) ex dipendente o dipendente dell'Amministrazione civile dell'interno: certificato dell'amministrazione attestante il lodevole servizio prestato a qualunque titolo per non meno di un anno;

20) ex dipendente o dipendente di altra amministrazione dello Stato: certificato dell'amministrazione attestante il lodevole servizio prestato;

21) coniugato o vedovo con riguardo al numero dei figli: stato di famiglia rilasciato dal sindaco del comune di residenza;

22) militare volontario delle forze armate congedato senza demerito al termine della ferma o della rafferma (art. 31 della legge 31 maggio 1975, n. 191): attestato della competente autorità militare.

Gli appartenenti alle categorie indicate nei precedenti numeri 2), 4), 5), 6), 7), 8), 9), 10), 18) lettera *c*), se iscritti presso gli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione, negli elenchi di cui all'art. 19 della legge 2 aprile 1968, n. 482, debbono produrre, in sostituzione dei documenti innanzi rispettivamente previsti, il certificato del competente ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, attestante l'iscrizione nei predetti elenchi e l'elenco o gli elenchi, cui si riferisce l'iscrizione.

Tutti i suindicati documenti devono essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo.

La presentazione di documenti diversi da quelli stabiliti o irregolarmente compilati, comporta, senza necessità di particolare avviso, la decadenza dai relativi benefici.

Formazione, approvazione, pubblicità ed impugnative della graduatoria e della dichiarazione dei vincitori

Art. 12.

La votazione complessiva degli esami di concorso è stabilita dalla somma della media dei voti riportati nelle prove scritte e del voto ottenuto nel colloquio.

La graduatoria stabilita in base alla votazione complessiva ottenuta da ciascun candidato (tenuto conto delle preferenze di legge), viene approvata con decreto ministeriale.

Art. 13.

Con lo stesso decreto ministeriale, tenuto conto delle norme che danno titolo alle riserve di posti in favore di particolari categorie di cittadini, vengono dichiarati i vincitori del concorso, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

Le suddette riserve di posti non possono complessivamente superare la metà di quelli messi a concorso.

Qualora, fra i concorrenti dichiarati idonei, ve ne siano taluni che appartengono a più categorie, che danno titolo a differenti riserve di posti, si tiene conto prima del titolo, che dà diritto ad una maggiore riserva.

Art. 14.

La graduatoria dei vincitori del concorso e quella dei dichiarati idonei sono pubblicate nel Bollettino ufficiale del personale del Ministero dell'interno.

Di tale pubblicazione viene data notizia mediante avviso inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dalla data della pubblicazione del suddetto avviso decorre il termine per eventuali impugnative.

Presentazione dei documenti da parte dei vincitori

Art. 15.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria sono invitati a far pervenire al Ministero dell'interno - Direzione generale degli affari generali e del personale, nel termine perentorio di venti giorni, che decorrono dal giorno successivo a quello, in cui hanno ricevuto l'invito, i seguenti documenti:

a) estratto dell'atto di nascita, da cui risulti che l'aspirante, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al presente concorso, aveva compiuto il 18° anno di età e non oltrepassato il 32°.

I concorrenti, i quali, pur avendo superato il 32° anno di età, abbiano titolo all'ammissione all'impiego, perchè in possesso di uno o più requisiti particolari previsti nella lettera *B*) dell'art. 2 del presente decreto, devono produrre i documenti ne-

cessari per comprovare il possesso, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, dei requisiti predetti, ove tale possesso non risulti già dai documenti prodotti ai fini della precedenza o preferenza, a termine del precedente art. 10;

b) certificato di cittadinanza italiana;

c) certificato, dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero, che non è incorso in alcuna delle cause, che, ai termini delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso;

d) certificato generale del casellario giudiziale;

e) certificato di un medico provinciale o di un medico militare in servizio permanente effettivo, ovvero dell'ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale risulti l'idoneità fisica dell'aspirante al servizio continuativo ed incondizionato all'impiego, al quale si riferisce il presente decreto. Nel caso che l'aspirante abbia una qualsiasi imperfezione, questa deve essere specificatamente menzionata con dichiarazione, che essa non menoma l'attitudine fisica all'impiego messo a concorso.

Nel suddetto certificato (come nella dichiarazione di cui al comma seguente) dovrà essere precisato che è stato e seguito l'accertamento sierologico del sangue, ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

I candidati invalidi di guerra, invalidi civili di guerra, invalidi del lavoro, invalidi per servizio ed invalidi civili, devono produrre una dichiarazione, rilasciata da uno dei sanitari, di cui al primo comma del presente paragrafo *e*), comprovante che l'invalido, per la natura ed il grado dell'invalidità o della mutilazione, non può riuscire di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro ed alla sicurezza degli impianti.

L'amministrazione si riserva di sottoporre i predetti candidati invalidi agli accertamenti, di cui al primo comma dell'articolo 20 della legge 2 aprile 1968, n. 482.

L'amministrazione si riserva, inoltre, di sottoporre i vincitori del concorso alla visita di un sanitario di sua fiducia, ai fini dell'accertamento del possesso del requisito della sana e robusta costituzione fisica;

f) titolo originale di studio o copia dello stesso, rilasciata ai sensi degli articoli 7 e 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, ovvero il documento rilasciato dalla competente autorità scolastica in sostituzione del diploma;

g) copia integrale dello stato matricolare (servizi civili) con le qualifiche riportate nell'ultimo triennio, rilasciato dalla amministrazione, dalla quale l'aspirante dipende.

Tale documento deve essere presentato dai candidati che siano dipendenti di ruolo di un'amministrazione statale;

h) copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare o del foglio di congedo illimitato, ovvero certificato di esito di leva, debitamente vistato dal commissario di leva, o di iscrizione nelle liste di leva.

Tutti i suindicati documenti devono essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo.

Art. 16.

Gli aspiranti indigenti hanno facoltà di presentare, in carta libera, l'estratto dell'atto di nascita, i certificati di cittadinanza italiana, di godimento dei diritti politici, del casellario giudiziale, purchè si faccia constare la condizione di povertà del richiedente, mediante citazione degli estremi del relativo attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

I documenti, di cui alle lettere *b*), *c*), *d*), *e*) e *g*), del precedente art. 15, debbono essere di data non anteriore a tre mesi da quella dell'invito dell'amministrazione, di cui al primo comma dell'articolo stesso.

I candidati, che dimostrino di essere dipendenti di ruolo dello Stato, possono limitarsi a produrre i documenti, di cui alle lettere *e*), *f*) e *g*) del ricordato art. 15.

I concorrenti, che si trovino alle armi, possono esibire, in luogo dei documenti, di cui alle lettere *e*) ed *h*) del precedente articolo, un certificato su carta da bollo, rilasciato dal comando militare da cui dipendono, comprovante la loro buona condotta e la idoneità fisica a ricoprire il posto, al quale aspirano.

Le certificazioni da rilasciarsi da uno stesso ufficio e concernenti la medesima persona possono essere contenute in un unico documento.

Non si ammettono riferimenti a documenti presentati per partecipare a concorsi indetti da altri Ministeri.

Nomina dei vincitori ed assunzione in servizio

Art. 17.

L'amministrazione, accertato il possesso dei requisiti per l'ammissione all'impiego, provvede ad adottare il formale provvedimento di nomina dei vincitori del concorso.

Tale provvedimento viene pubblicato nel Bollettino ufficiale del personale del Ministero dell'interno.

I concorrenti dichiarati idonei, che eccedano il numero dei posti messi a concorso, non acquistano alcun diritto a coprire i posti, che si renderanno successivamente vacanti.

Art. 18.

I vincitori del concorso sono nominati consiglieri in prova nel ruolo della carriera direttiva amministrativa dell'Amministrazione civile dell'interno.

Ai vincitori medesimi spetterà lo stipendio annuo lordo di L. 1.396.500 (parametro 190), l'assegno perequativo e l'indennità integrativa speciale, oltre alla tredicesima mensilità, le eventuali quote di aggiunta di famiglia e le eventuali competenze accessorie, previste per legge (compenso per lavoro straordinario, indennità di missione per incarichi fuori dalla sede di servizio, etc.).

Coloro che non assumono, senza giustificato motivo, servizio nella sede e nel termine loro assegnati, sono considerati decaduti dalla nomina.

Art. 19.

Il presente decreto è stato adottato, tenuto conto dei benefici in materia di assunzioni riservate agli invalidi ed agli altri aventi diritto con legge 2 aprile 1968, n. 482.

Il funzionario dirigente la divisione affari generali della Direzione generale degli affari generali e del personale, è incaricato dell'esecuzione del presente decreto, che sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 18 maggio 1977

p. *Il Ministro*: BUONCRISTIANO

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 giugno 1977
Registro n. 14, foglio n. 207

ALLEGATO *A*

Schema della domanda
(da redigere a macchina o in stampatello)

Al Ministero dell'interno - Direzione generale degli affari generali e del personale - Roma.

Il sottoscritto dott. . . . . . . nato a . . . il . . . . residente a . . . . . . chiede di essere ammesso a partecipare al concorso pubblico, per esami, a centoottanta posti di consigliere in prova nella carriera direttiva dell'Amministrazione civile dell'interno indetto con decreto ministeriale 18 maggio 1977.

A tal fine dichiara sotto la propria responsabilità:

a) eventuali titoli che danno diritto all'elevazione del limite di età;

b) di essere cittadino italiano;

c) di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . . . (o motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime);

d) di non aver procedimenti penali in corso, di non aver mai subito condanne penali e di essere immune da qualsiasi precedente penale (V. nota);

e) di essere in possesso del diploma di laurea in . . . . conseguito il . . . . presso l'Università di . . . . . .;

f) di trovarsi, nei riguardi degli obblighi militari, nella seguente posizione . . . .;

g) di scegliere, per il colloquio di cui al n. 10) dello art. 6 del bando di concorso, la lingua . . . . . . (o le lingue) . . . . . .;

h) l'indirizzo presso il quale devono essere fatte le comunicazioni relative al concorso è il seguente . . . . e si impegna a far conoscere le successive eventuali variazioni;

i) di non aver prestato servizio come impiegato presso pubbliche amministrazioni (in caso affermativo indicare i servizi prestati e le cause di risoluzione dei precedenti rapporti);

l) di essere disposto a raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi residenza.

Data, ...

Firma

. .

(Da autenticare da una delle autorità indicate nell'art. 4, penultimo comma, del bando di concorso)

Nota. — In caso contrario, i concorrenti dovranno indicare i carichi pendenti, i procedimenti penali conclusisi con decisione diversa dal proscioglimento o dalle assoluzioni con formula piena (perchè il fatto non sussiste o perchè non commesso dall'imputato), le eventuali condanne riportate, anche nei casi in cui sia stato concesso il beneficio della non menzione nei certificati rilasciati dal casellario giudiziale, ovvero siano intervenuti amnistia, indulto, grazia, perdono giudiziale, condono o riabilitazione. Dovranno, altresì, essere dichiarate le eventuali misure di prevenzione subite, specificandone la natura.

(7376)

MINISTERO DELLE FINANZE

AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO

Concorso, per esami, a due posti di ispettore in prova nel ruolo delle qualifiche inferiori a primo dirigente del personale tecnico, branca « sali e chinino » della carriera direttiva.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e le successive modificazioni, nonchè il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente norme di esecuzione del testo unico citato;

Vista la legge 23 dicembre 1956, n. 1417, sull'ordinamento delle carriere e lo statuto del personale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e le successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, sul riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079, recante nuovi stipendi, paghe e retribuzioni del personale delle amministrazioni dello Stato, comprese quelle ad ordinamento autonomo;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, sulla disciplina delle funzioni dirigenziali nelle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo;

Vista la legge 27 dicembre 1973, n. 851, concernente la concessione di una indennità pensionabile al personale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale n. 00/34041 del 1° agosto 1974, registrato alla Corte dei conti addì 18 novembre 1974 al registro 6 Monopoli, foglio n. 219, con il quale sono stati stabiliti i programmi di esame dei concorsi di accesso ai singoli ruoli degli impiegati dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro per il tesoro del 5 maggio 1975, registrato alla Corte dei conti addì 24 settembre 1975, al registro n. 6, Presidenza, foglio n. 178, con il quale si autorizza l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato ad indire, per l'anno 1975, un concorso per esami a 3 posti di ispettore in prova nel ruolo delle qualifiche inferiori a primo dirigente del personale tecnico, branca « sali e chinino » della carriera direttiva dell'amministrazione stessa;

Tenuto conto dei benefici in materia di assunzioni riservate agli invalidi ed agli altri aventi diritto ai sensi della legge 2 aprile 1968, n. 482, nonchè delle limitazioni ed esclusioni previste per l'applicabilità di tali benefici dall'art. 5 della legge 31 marzo 1955, n. 265 e dall'art. 13 della citata legge 2 aprile 1968, n. 482;

Decreta:

Art. 1.

Numero dei posti messi a concorso

E' indetto un concorso, per esami, a due posti di ispettore in prova nel ruolo delle qualifiche inferiori a primo dirigente del personale tecnico, branca « sali e chinino », della carriera direttiva dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.

Art. 2.

Requisiti per l'ammissione al concorso

Per l'ammissione al concorso di cui sopra gli aspiranti debbono:

a) essere in possesso, con esclusione di titoli equipollenti, della laurea in ingegneria civile, o meccanica, o elettrotecnica, o chimica, o mineraria, nonchè del diploma di abilitazione all'esercizio professionale;

b) aver compiuto il 18° anno di età e non superato il 32°, salvo i casi di elevazione di cui all'allegato *A* al presente decreto.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti:

1) degli impiegati civili di ruolo e degli operai di ruolo dello Stato;

2) dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220 siano cessati dal servizio a domanda o anche di autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili;

3) degli ufficiali e sottufficiali in servizio permanente dello Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e dei Corpi della guardia di finanza, delle guardie di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia, nonchè dei vice brigadieri, graduati e militari di truppa in servizio continuativo dell'Arma dei carabinieri e dei Corpi predetti, ai sensi della legge 26 marzo 1965, n. 229;

c) essere cittadini italiani. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

d) essere di buona condotta morale e civile;

e) avere l'idoneità fisica all'impiego.

Non possono essere ammessi al concorso coloro che:

siano esclusi dall'elettorato attivo politico;

siano stati destituiti o dispensati dall'impego presso una pubblica amministrazione, ovvero siano stati dichiarati decaduti ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del testo unico citato;

siano stati collocati a riposo con i benefici previsti dalla legge 24 maggio 1970, n. 336 e successive modificazioni.

I requisiti prescritti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

A norma dell'art. 2, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, le esclusioni dal concorso, per mancanza dei requisiti prescritti, possono essere disposte in ogni momento, con decreto motivato del Ministro.

Art. 3.

Domande di ammissione al concorso

Le domande di ammissione al concorso, redatte in carta bollata ed indirizzate alla Direzione generale dei monopoli di Stato - Direzione centrale per i servizi degli affari generali e del personale, dovranno pervenire alla Direzione generale dei monopoli di Stato stessa, via della Luce n. 34 A-*bis*, 00100 Roma, entro il termine di trenta giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le domande di ammissione al concorso si considereranno prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine farà fede il timbro a data dell'Ufficio postale accettante.

Nella domanda, da redigere secondo lo schema esemplificativo, allegato *D* al presente decreto, gli aspiranti debbono dichiarare:

il cognome ed il nome;

la data ed il luogo di nascita (i candidati che abbiano superato il limite massimo di età previsto dal presente bando dovranno indicare, ai fini dell'ammissione al concorso, i titoli posseduti che legittimano l'elevazione del suddetto limite o che consentano di prescindere dal limite stesso);

il possesso della cittadinanza italiana;

il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o della avvenuta cancellazione dalle liste medesime;

le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale);

il titolo di studio posseduto, con l'indicazione dell'anno di conseguimento e dell'università presso la quale è stato conseguito;

di essere in possesso del diploma di abilitazione all'esercizio professionale;

la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari (per i candidati di sesso maschile);

gli eventuali servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

di non essere stato collocato a riposo con i benefici previsti dalla legge 24 maggio 1970, n. 336 e successive modificazioni;

di essere disposti, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi sede di servizio che verrà loro indicata dalla Direzione generale dei monopoli di Stato;

il recapito, con l'indicazione del codice di avviamento postale e dell'eventuale numero telefonico, cui indirizzare le comunicazioni.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni, dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa.

La firma che gli aspiranti apporranno in calce alla domanda dovrà essere autenticata nei modi previsti dall'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio o del reparto militare presso il quale prestano servizio.

L'amministrazione si riserva la facoltà di concedere, ove occorra, dopo la scadenza del termine di cui sopra, un ulteriore termine per la regolarizzazione delle domande.

Art. 4.

Titoli di precedenza o di preferenza nella nomina

I concorrenti che abbiano superato le prove d'esame e che intendano far valere i titoli di precedenza o di preferenza nella nomina, devono far pervenire alla Direzione generale dei monopoli di Stato, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di ricevimento dell'apposita comunicazione, i documenti attestanti il possesso di tali titoli, redatti nella forma prescritta nell'allegato *B* al presente decreto.

I requisiti che danno titolo a precedenza o preferenza nella nomina sono ritenuti validi anche se vengono ad essere posseduti dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, purchè siano documentati entro il termine stabilito dal comma precedente.

Art. 5.

Documentazione di rito

I candidati dichiarati vincitori dovranno far pervenire alla Direzione generale dei monopoli di Stato, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di ricevimento dell'apposita comunicazione, i seguenti documenti redatti in carta bollata:

A) titoli di studio:

1) diploma originale o copia autentica del titolo di studio prescritto dal precedente art. 2, lettera *a*).

Qualora il diploma non sia stato ancora rilasciato, è consentito di presentare, in sua vece, il certificato-diploma nella prescritta carta legale, contenente la dichiarazione di essere quello sostitutivo a tutti gli effetti del diploma;

2) diploma di abilitazione all'esercizio professionale in originale o in copia autentica, ovvero certificato rilasciato dalla competente autorità scolastica in sostituzione del diploma.

Le suddette copie dovranno essere autenticate con le modalità di cui all'art. 14, della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

In caso di smarrimento o distruzione dei diplomi, il candidato dovrà presentare i documenti sostitutivi previsti dalle vigenti disposizioni, rilasciati dalla competente autorità scolastica.

B) Estratto (non è ammesso il certificato) dell'atto di nascita: tale documento dovrà essere rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine, se il candidato è nato nel territorio della Repubblica, ovvero, se nato all'estero e sia già avvenuta la trascrizione dell'atto di nascita nei registri di stato civile di un comune italiano, dall'ufficiale di stato civile di tale comune. Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita, i candidati nati all'estero dovranno produrre un certificato dell'autorità consolare redatto con l'osservanza delle norme di cui all'art. 18, secondo comma, della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

I concorrenti che abbiano superato il limite massimo di età stabilito dal precedente art. 2, lettera *b*), ed abbiano diritto alla elevazione di tale limite, dovranno altresì produrre gli appositi documenti indicati nell'allegato *B* al presente decreto, salvo il caso che li abbiano già presentati al fine di ottenere i benefici di preferenza nella nomina.

I sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda o anche di autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili, dovranno produrre, ai fini dell'esenzione dal limite massimo di età, apposita attestazione in carta bollata, rilasciata dalla competente autorità militare.

C) Certificato di cittadinanza italiana, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza o dall'ufficiale di stato civile del comune di origine.

D) Certificato di godimento dei diritti politici, rilasciato dal sindaco del comune nelle cui liste elettorali il candidato è iscritto.

In sostituzione dei documenti indicati alle lettere *C*) e *D*) potrà essere prodotta la certificazione contestuale prevista dall'art. 11 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

E) Certificato generale del casellario giudiziale, rilasciato dal segretario della procura della Repubblica. Tale documento non può essere sostituito con il certificato penale.

F) Certificato rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario o da un medico condotto del comune di residenza, dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione ed è esente da difetti od imperfezioni che influiscono sul rendimento del servizio.

Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica il certificato ne deve fare menzione ed indicare se la imperfezione stessa menomi l'attitudine all'impiego al quale il candidato medesimo aspira.

Ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837, dal certificato medico dovrà inoltre risultare espressamente che si è eseguito l'accertamento seriologico del sangue per la lue.

Per gli aspiranti invalidi di guerra ed invalidi civili per fatti di guerra ed assimilati, invalidi per servizio, invalidi civili ed invalidi del lavoro, il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza dell'aspirante e contenere, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti dall'esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa e, per la natura ed il grado della sua invalidità o mutilazione, non riesca di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro ed alla sicurezza degli impianti.

I sordomuti devono documentare la natura e il grado della loro infermità mediante una certificazione sanitaria rilasciata da uno specialista in otorinolaringoiatria, da richiedersi tramite l'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza ai sordomuti.

L'amministrazione si riserva la facoltà di sottoporre i vincitori del concorso a visita medica di controllo.

G) Documento militare (per i candidati di sesso maschile e cioè, a seconda dei casi, copia o estratto dello stato di servizio militare o del foglio matricolare militare ovvero certificato di esito di leva debitamente vistato dall'autorità competente o di iscrizione nelle liste di leva.

I documenti militari di cui sopra potranno essere prodotti in copia conforme all'originale, debitamente autenticata a norma dell'art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

I seguenti documenti debbono essere in data non anteriore di tre mesi a quella della comunicazione di cui al primo comma del presente articolo:

1) certificato di cittadinanza italiana;

2) certificato di godimento dei diritti politici;

o certificazione contestuale sostitutiva;

3) certificato generale del casellario giudiziale;

4) certificato medico.

I documenti di cui alle precedenti lettere *C*) e *D*) dovranno contenere l'attestazione che gli interessati erano rispettivamente in possesso del requisito della cittadinanza italiana e in godimento dei diritti politici, anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Art. 6.

Categorie di candidati ammessi al beneficio della presentazione della documentazione ridotta

I candidati dichiarati vincitori i quali appartengano ad amministrazioni statali come impiegati civili di ruolo o come operai di ruolo, sono tenuti a produrre soltanto i seguenti documenti, in carta bollata, nel termine di cui al primo comma del precedente art. 5:

1) copia integrale dello stato matricolare civile, con la indicazione dei giudizi complessivi riportati nell'ultimo quinquennio o nel minore periodo di servizio prestato, rilasciata ed autenticata dai superiori gerarchici in data non anteriore di tre mesi a quella della comunicazione di cui al primo comma dell'art. 5, salvo il caso che tale copia sia stata già presentata al fine di ottenere il beneficio della preferenza nella nomina.

Tale documento sarà acquisito d'ufficio per i candidati dipendenti dall'Amministrazione dei monopoli;

2) titolo di studio prescritto;

3) certificato medico di cui al citato art. 5, lettera *F*).

I concorrenti che si trovino alle armi per obblighi di leva ovvero in servizio permanente o continuativo nelle Forze armate dello Stato o nell'Arma dei carabinieri o nei Corpi della guardia di finanza, delle guardie di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia, possono presentare soltanto i seguenti documenti, in carta bollata, nel termine anzidetto:

1) titolo di studio prescritto;

2) estratto dell'atto di nascita di cui al citato art. 5, lettera *B*);

3) certificato generale del casellario giudiziale di cui allo stesso art. 5, lettera *E*);

4) certificato del comandante del corpo al quale appartengono, rilasciato in data non anteriore di tre mesi a quella della comunicazione di cui al citato primo comma dell'art. 5, comprovante la loro posizione militare, nonchè la loro buona condotta ed idoneità fisica a ricoprire il posto al quale aspirano.

I candidati non abbienti hanno facoltà di produrre la documentazione in carta libera, secondo le modalità previste dall'articolo 8 della tabella, allegato *B*, al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642.

Art. 7.

Regolarizzazione dei documenti

L'amministrazione si riserva la facoltà di concedere, ove occorra, dopo la scadenza del termine di cui al primo comma, degli articoli 4 e 5, un ulteriore termine per la regolarizzazione dei documenti presentati.

Art. 8.

Documento di riconoscimento da esibire per l'ammissione alle prove di esame

Per essere ammessi a sostenere le prove di esame, i candidati dovranno essere muniti, ad esclusione di altri, di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

a) fotografia recente, applicata su carta da bollo; con la firma dell'aspirante autenticata dal sindaco o da un notaio;

b) tessera ferroviaria personale, munita di fotografia, se il candidato è dipendente statale o familiare di dipendente statale;

c) tessera postale o porto d'armi o patente automobilistica o passaporto o carta d'identità.

Art. 9.

Prove di esame - Diario delle prove

Gli esami consteranno di due prove scritte e di un colloquio come dal programma, allegato *C* al presente decreto.

Ai fini dell'espletamento della seconda prova scritta, le tre buste che la commissione esaminatrice predisporrà per il sorteggio previsto dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, conterranno, ciascuna, tre temi vertenti, rispettivamente, sulle materie indicate nelle lettere *a*), *b*) e *c*) del citato programma, su cui, a scelta del candidato, si svolgerà la prova stessa.

Le prove scritte avranno luogo in Roma, presso la Direzione generale dei monopoli di Stato, via della Luce n. 34 A-*bis*, nei giorni 24 e 25 ottobre 1977.

I candidati ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti prescritti, disposta ai sensi dell'art. 2, ultimo comma, del presente decreto, sono tenuti a presentarsi, senza ulteriore avviso, alle ore 8,30, di ciascuno dei giorni anzidetti presso la sede indicata nel precedente comma per sostenere le prove scritte.

Al colloquio saranno ammessi i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

I candidati che conseguiranno l'ammissione al colloquio riceveranno comunicazione con l'indicazione del voto riportato in ciascuna delle prove scritte.

L'avviso per la presentazione al colloquio verrà dato ai singoli candidati almeno venti giorni prima di quello in cui essi debbono sostenerlo.

Il colloquio non s'intenderà superato se il candidato non avrà riportato la votazione di almeno sei decimi.

Al termine di ogni seduta dedicata al colloquio la commissione esaminatrice formerà l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione dei voti riportati da ciascuno. L'elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario della commissione, sarà esposto nel medesimo giorno nell'albo dell'amministrazione.

La votazione complessiva risulterà dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e del punto conseguito nel colloquio.

Art. 10.

Formazione della graduatoria

La commissione esaminatrice formerà la graduatoria di merito con l'indicazione del punteggio complessivo conseguito dai candidati.

A parità di merito si applicheranno le preferenze di cui all'art. 5 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive integrazioni.

La graduatoria di merito sarà approvata con decreto ministeriale, con il quale saranno altresì dichiarati i vincitori del concorso, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti richiesti per l'ammissione all'impiego, nonchè gli eventuali idonei.

La graduatoria dei vincitori sarà formata con l'osservanza delle disposizioni in vigore che prevedono riserve di posti.

Per lo svolgimento del concorso si osserveranno le norme del titolo I, capo secondo, del citato testo unico e del titolo I del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, come modificati ed integrati dal decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077.

Art. 11.

Pubblicazione della graduatoria e gravami

La graduatoria dei vincitori del concorso e quella degli idonei saranno pubblicate nel Bollettino ufficiale, parte 2ª, dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato. Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso inscritto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dalla data della pubblicazione dell'avviso di cui sopra nella *Gazzetta Ufficiale* decorrerà il termine per le eventuali impugnative.

Art. 12.

Commissione esaminatrice

La commissione esaminatrice sarà nominata con successivo decreto ministeriale, ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 18 luglio 1957, n. 844 e dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077.

Art. 13.

Nomina dei vincitori e servizio di prova

I vincitori del concorso che risulteranno in possesso di tutti i requisiti prescritti, saranno nominati ispettori in prova per il periodo di mesi sei, con l'attribuzione dello stipendio annuo lordo di L. 1.602.300, parametro 218, iniziale, di cui alla tabella unica, quadro II, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079, della indennità pensionabile annua lorda di L. 810.000, di cui alla legge 27 dicembre 1973, n. 851, dell'anticipazione di cui al decreto del Presidente della Repub-

blica dell'11 maggio 1976, n. 271, della indennità integrativa speciale prevista dalla legge 27 maggio 1959, n. 324, e successive modificazioni, e delle quote di aggiunta di famiglia eventualmente spettanti.

Ai vincitori del concorso, che rivestano la qualità di dipendenti civili di ruolo dello Stato, e siano in godimento di stipendio, paga o retribuzione o indennità pensionabile di importi superiori a quelli spettanti nella nuova qualifica, sarà attribuito il trattamento economico previsto dall'art. 12, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079 e dall'art. 1, terzo comma, della legge 27 dicembre 1973, n. 851.

Al termine del suddetto periodo di prova, i vincitori medesimi saranno definitivamente confermati nell'impiego previo giudizio favorevole del consiglio di amministrazione. In caso di giudizio sfavorevole, il periodo di prova sarà prorogato di altri sei mesi al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, sarà dichiarata, con decreto ministeriale, la risoluzione del rapporto di impiego, con diritto all'indennità prevista dalle art. 10, terzo comma, del citato decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 14.

Assegnazione della sede di servizio

Ogni vincitore sarà assegnato ad una sede di servizio che gli verrà, a suo tempo, indicata dalla Direzione generale dei monopoli di Stato.

Ai vincitori sarà prefisso un termine per assumere servizio nella sede assegnata. Ai medesimi, qualora vengano assegnati ad una sede diversa da quella di residenza, saranno rimborsate le spese sostenute per il viaggio in ferrovia a prezzo ridotto.

Coloro che non assumeranno, senza giustificato motivo, servizio nella sede e nel termine assegnati, decadranno dalla nomina.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 maggio 1977

Il Ministro: PANDOLFI

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *giugno* 1977
Registro n. 2 *Monopoli, foglio n.* 358

ALLEGATO *A*

(rif. art. 2, lettera *b*) del bando)

Il limite massimo di età di cui alla lettera *b*) dell'art. 2 del bando è elevato:

1) di due anni, per coloro che siano coniugati alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso, e di un anno in più per ogni figlio vivente alla data medesima (decreto legge 21 agosto 1937, n. 1542, convertito in legge 3 gennaio 1939, n. 1);

2) di anni cinque:

a) per i cittadini deportati dal nemico dopo l'8 settembre 1943 (decreto legislativo luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 467); per i cittadini già internati o deportati dal nemico in conseguenza dello stato di belligeranza (legge 14 marzo 1961, n. 130);

b) per i profughi dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Libia (limitatamente ai rimpatriati fino al 23 dicembre 1951) e dalla Somalia (limitatamente ai rimpatriati fino al 31 marzo 1950), per i profughi dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano e per i profughi dai territori esteri o da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra (legge 4 marzo 1952, n. 137), nonchè per i rimpatriati dall'Egitto, dalla Tunisia e da Tangeri (legge 25 ottobre 1960, n. 1306), per i profughi e rimpatriati dall'Algeria e da altri paesi del continente africano (legge 25 febbraio 1963, n. 319), nonchè per i rimpatriati dalla Libia di cui al decreto legge 28 agosto 1970, n. 622, convertito, con modificazioni, nella legge 19 ottobre 1970, n. 744;

c) per il personale militare che, per conto dell'O.N.U., abbia prestato o presti servizio in zone d'intervento militare indicate con decreto del Ministro per la difesa (legge 11 dicembre 1962, n. 1746).

Il beneficio dell'elevazione di 5 anni del limite massimo di età spetta una sola volta, anche se l'interessato appartenga a più di una delle categorie suindicate;

3) del periodo di tempo intercorso dal 5 settembre 1938 al 9 agosto 1944, nei confronti dei candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali, ai sensi dell'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, convertito nella legge 5 maggio 1949, n. 178;

4) per gli assistenti ordinari di università o di istituto di istruzione universitaria, cessati dal servizio per motivi non disciplinari, il limite massimo di età è elevato, ai sensi del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, ratificato, con modificazioni, con la legge 24 giugno 1950, n. 465, di un periodo pari a quello di appartenenza ai ruoli di assistente, mentre per gli assistenti straordinari, volontari od incaricati, sia in attività che cessati dal servizio per motivi di carattere non disciplinare, tale limite è aumentato di un periodo pari alla metà del servizio prestato presso l'Università od istituto di istruzione universitaria;

5) ad anni 39:

per i capi di famiglie numerose, costituite da almeno sette figli viventi, salvo il maggior limite di 40 anni consentito dal cumulo delle elevazioni indicate nel precedente n. 1), (legge 20 marzo 1940, n. 233).

I benefici di cui ai numeri precedenti, salve le eccezioni ivi indicate, si cumulano tra loro, purchè complessivamente non vengano superati i quaranta anni di età, ai sensi dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957 n. 3;

6) ad anni 40, rimanendo assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante:

a) per coloro che siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale, ai sensi del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 dicembre 1947, n. 1488, ratificato con legge 5 aprile 1952, n. 404, tenuto conto del disposto di cui al citato art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

b) per il personale licenziato da non più di cinque anni dagli enti di diritto pubblico e da altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti alla vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale, soppressi e messi in liquidazione in applicazione della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, tenuto conto del disposto di cui al ripetuto art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

7) ad anni 55, rimanendo assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante:

a) per i mutilati e invalidi di guerra (legge 3 giugno 1950, n. 375) o per la lotta di liberazione (decreto legislativo 4 agosto 1945, n. 467), per i mutilati e invalidi civili per i fatti di guerra (decreto legislativo 2 marzo 1948, n. 135), per i mutilati ed invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 (legge 19 agosto 1948, n. 1180), per i mutilati e invalidi in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane (legge 24 luglio 1951, n. 660) limitatamente agli eventi verificatisi fino al 23 dicembre 1951 per la Libia (decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1952) e fino al 31 marzo 1950 per la Somalia (decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1952), per i mutilati e invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle province di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato, per eventi avvenuti fino al 31 dicembre 1954 (legge 23 marzo 1952, n. 207; decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1955 n. 1550), per i mutilati e invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953 (legge 9 agosto 1954, n. 654), per i mutilati e invalidi di guerra alto atesini di cui all'art. 2 della legge 3 aprile 1958, n 467 e per i mutilati e invalidi della sedicente repubblica sociale italiana di cui alla legge 5 gennaio 1955, n. 14 e 24 novembre 1961, n. 1298.

Ai sensi dell'art. 2 della legge 2 aprile 1968, n. 482, non sono ammessi a tale beneficio gli invalidi di guerra con minorazioni ascritte:

I) alla nona e decima categoria della tabella *A*, di cui al decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876, ad eccezione di quelle contemplate dalle voci da 4 a 10 della categoria nona e da 3 a 6 della categoria decima;

II) alla tabella *B* annessa al regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491, ad eccezione di quelle contemplate nelle voci 4 e da 6 a 11 della tabella stessa;

III) alla tabella *B* annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648, ad eccezione di quelle contemplate dalle voci da 4 a 10 della tabella stessa;

b) per i mutilati e invalidi per servizio militare o civile (legge 15 luglio 1950, n. 539).

Ai sensi dell'art. 3 della citata legge 2 aprile 1968, n. 482, non sono ammessi a tale beneficio gli invalidi per servizio affetti dalle menomazioni descritte ai precedenti punti I e III, per gli invalidi di guerra, con le eccezioni ivi citate;

c) per i mutilati e invalidi civili di cui alla legge 5 ottobre 1962, n. 1539, e per i mutilati e invalidi del lavoro di cui alla legge 14 ottobre 1966, n. 851;

d) per i sordomuti, ai sensi della legge 13 marzo 1958, n. 308 e della legge 2 aprile 1968, n. 482;

e) per i profughi in stato di disoccupazione. Per profughi si intendono oltre quelli previsti dagli articoli 1 e 2 della legge 4 marzo 1952, n. 137 e dall'art. 1 della legge 27 febbraio 1958, n. 130, anche i connazionali rimpatriati da territori africani, di cui alle leggi 25 ottobre 1960, n. 1306 e 25 febbraio 1963, n. 319 ed i connazionali rimpatriati dalla Libia di cui al decreto-legge 28 agosto 1970, n. 622, convertito, con modificazioni, nella legge 19 ottobre 1970, n. 744;

f) per le vedove e gli orfani di guerra e per le vedove e gli orfani dei caduti per causa di servizio di cui alla legge 15 novembre 1965, n. 1288 e categorie equiparate;

g) per le vedove e gli orfani dei caduti sul lavoro di cui alla citata legge 14 ottobre 1966, n. 851 e categorie equiparate;

h) per coloro ai quali è esteso lo stesso beneficio da specifiche disposizioni di legge.

Il Ministro per le finanze
PANDOLFI

ALLEGATO *B*
(rif. art. 2, lettera *b*), e art. 4 del bando)

DOCUMENTAZIONE DEI TITOLI CHE DANNO DIRITTO ALLA PRECEDENZA O PREFERENZA NELLA NOMINA E ALLA ELEVAZIONE DEL LIMITE MASSIMO DI ETA.

Nei concorsi a posti delle carriere direttive e di concetto o corrispondenti, gli appartenenti alle categorie indicate nel titolo I della legge 2 aprile 1968, n. 482, che abbiano conseguito l'idoneità, verranno inclusi nell'ordine di graduatoria tra i vincitori secondo le percentuali e le modalità previste dall'articolo 12 della citata legge (precedenza).

Nei concorsi a posti delle carriere esecutive o corrispondenti, gli appartenenti alle suddette categorie hanno diritto alla elevazione del limite massimo di età e alla preferenza a parità di merito in ordine alla formazione della graduatoria dei vincitori e di quella degli idonei.

Ai sensi dell'art. 5 della legge 31 marzo 1955, n. 265, e dello art. 13 della citata legge 2 aprile 1968, n. 482, il beneficio della precedenza non è applicabile nei concorsi a posti della carriera di concetto - ruolo tecnico - ed il beneficio delle elevazioni del limite massimo di età non è applicabile, per gli appartenenti alle citate categorie, nei concorsi a posti della carriera esecutiva, ruolo tecnico.

Ai fini dell'applicazione dei benefici in argomento, gli interessati dovranno ottemperare, nei termini stabiliti dal primo comma, rispettivamente, degli articoli 4 e 5, a quanto segue:

1) *Mutilati ed invalidi*:

a) i mutilati e gli invalidi in dipendenza della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione o della lotta di liberazione o in conseguenza delle ferite o lesioni riportate in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato, ovvero per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, i mutilati e gli invalidi civili per fatti di guerra, i mutilati e gli invalidi di guerra alto atesini, nonchè i mutilati e gli invalidi della sedicente repubblica sociale italiana, dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione ovvero il certificato mod. 69 rilasciato dalla direzione provinciale del Tesoro competente, oppure una dichiarazione d'invalidità, in carta da bollo, rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale della Opera nazionale invalidi di guerra, in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido, nonchè la categoria di pensione;

b) i mutilati e gli invalidi per servizio dovranno presentare il decreto di concessione della pensione che indichi la categoria di questa e la categoria e la voce dell'invalidità da cui sono colpiti, ovvero il mod. 69-*ter* rilasciato, secondo i casi, dall'amministrazione centrale al servizio della quale l'aspirante ha contratto l'invalidità, o dagli enti pubblici autorizzati ai sensi del decreto ministeriale 23 marzo 1948 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 83 dell'8 aprile 1948);

c) i mutilati e gli invalidi del lavoro dovranno presentare un certificato, in carta da bollo, rilasciato dalla competente sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati e invalidi del lavoro, dal quale risulti il numero di iscrizione nel relativo elenco di cui all'art. 5 della legge 14 ottobre 1966, n. 851, nonchè l'infermità o lesione che ha determinato l'invalidità dell'interessato e il grado di riduzione della sua capacità lavorativa;

d) i mutilati e gli invalidi civili dovranno presentare un certificato, in carta da bollo, rilasciato dal competente organo provinciale dell'Associazione nazionale mutilati e invalidi civili, dal quale risultino gli estremi relativi all'avvenuto accertamento dell'invalidità da parte della commissione sanitaria di cui allo art. 7 della legge 6 agosto 1966, n. 625, nonchè la natura della minorazione fisica del concorrente ed il grado di riduzione della sua capacità lavorativa;

2) *Orfani*:

a) gli orfani dei caduti per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale (regio decreto-legge 2 dicembre 1935 n. 2111), o per la guerra 1940-43, o per la guerra o la lotta di liberazione, o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato, o in occasioni di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, o per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, gli orfani dei militari irreperibili o deceduti per causa di servizio di guerra o attinente alla guerra, prestato nelle forze armate della sedicente repubblica sociale italiana, gli orfani dei perseguitati politici antifascisti o razziali di cui all'art. 2, terzo comma, della legge 10 marzo 1955, n. 96, e gli orfani dei caduti civili per fatti di guerra, gli orfani dei caduti alto-atesini nonchè i figli dei cittadini dichiarati irreperibili, in seguito ad eventi di guerra (legge 1° ottobre 1951, n. 1140) dovranno presentare un certificato, in carta bollata, rilasciato dal competente comitato provinciale della Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra, ai sensi degli articoli 8 e 61 della legge 13 marzo 1958, n. 365;

b) gli orfani dei caduti per causa di servizio o considerati tali a norma degli articoli 9 e 13 della legge 23 aprile 1965, n. 488, dovranno dimostrare tale loro qualità mediante apposita dichiarazione, in carta bollata, rilasciata dall'amministrazione presso la quale il genitore caduto o divenuto inabile al lavoro prestava servizio, ai sensi dell'art. 4, ultimo comma, della legge 15 novembre 1965, n. 1288;

c) gli orfani dei caduti sul lavoro dovranno dimostrare tale loro qualità mediante apposito certificato, in carta bollata, rilasciato dalla competente Sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati e invalidi del lavoro, dal quale risulti il numero di iscrizione nel relativo elenco di cui all'art. 5 della legge 14 ottobre 1966, n. 851;

3) *Vedove non rimaritate dei caduti*:

a) le vedove non rimaritate dei caduti in guerra o per i fatti di guerra indicati nella citata lettera *a*) della voce orfani dovranno comprovare tale loro condizione mediante l'apposito mod. 331 rilasciato dalla Direzione Generale delle pensioni di guerra, nel quale dovrà essere esplicitamente dichiarato il godimento della pensione di guerra, ai sensi dell'art. 55 della legge 10 agosto 1950, n. 648;

b) le vedove non rimaritate dei caduti per causa di servizio e quelle parificate a tale categoria ai sensi dell'art. 9 della citata legge 23 aprile 1965, n. 488, dovranno comprovare tale loro condizione mediante un'apposita dichiarazione, in carta bollata, rilasciata dall'amministrazione presso la quale il coniuge caduto prestava servizio;

c) le vedove non rimaritate dei caduti sul lavoro dovranno comprovare tale loro condizione mediante un certificato in carta da bollo, rilasciato dalla competente sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati e invalidi del lavoro, dal quale risulti il numero di iscrizione nell'elenco di cui all'art. 5 della legge 14 ottobre 1966, n. 851;

4) *Profughi*:

i profughi dovranno comprovare tale loro qualifica mediante il documento previsto, a seconda dei casi, dalle disposizioni legislative emanate per la tutela delle singole categorie di profughi e cioè:

i profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Somalia, dai territori sui quali in seguito al trattato di pace è cessata la sovranità dello Stato italiano, da territori esteri, o da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra di cui alla legge 14 marzo 1952, n. 137, dovranno comprovare la loro qualifica mediante una attestazione su carta da bollo rilasciata dal prefetto della provincia di residenza;

i profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Somalia, potranno anche presentare il certificato a suo tempo rilasciato dal soppresso Ministero dell'Africa italiana; i profughi dalla Libia di cui al decreto-legge 28 agosto 1970 n. 622, i profughi dall'Egitto, dall'Algeria, dalla Tunisia, da Tangeri e dagli altri paesi africani, anche un'attestazione, in carta da bollo, rilasciata dal Ministero degli affari esteri o dall'autorità consolare.

Gli invalidi di guerra, gli invalidi civili per fatto di guerra, gli invalidi per servizio, gli invalidi del lavoro, gli invalidi civili, gli orfani e le vedove di caduti di guerra o per fatto di guerra o per servizio o del lavoro e i profughi potranno produrre, in luogo dei documenti di cui ai precedenti numeri 1), 2), 3) e 4) un certificato, su carta da bollo, rilasciato dall'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione attestante l'iscrizione nell'apposito elenco istituito ai sensi dell'art. 19 della legge 2 aprile 1968, n. 482; tale certificato dovrà essere necessariamente presentato ai fini dell'applicazione del beneficio della precedenza;

5) *Cittadini deportati o internati*:

i reduci dalla deportazione o dall'internamento presenteranno attestazione, in carta bollata, rilasciata dal prefetto della provincia nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

6) *Figli di mutilati e di invalidi*:

a) i figli dei mutilati ed invalidi di guerra e delle altre categorie di mutilati ed invalidi indicate nel precedente n. 2), lettera *a*), dovranno documentare tale loro qualità presentando un certificato, in carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di residenza, attestante la categoria di pensione di cui fruisce il padre o la madre;

b) i figli dei mutilati ed invalidi per servizio o del lavoro, dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato, in carta bollata, rilasciato dal sindaco del comune di residenza, attestante che il padre o la madre fruiscono di pensione, con la indicazione della relativa categoria;

7) *Madri e sorelle dei caduti*:

le madri e le sorelle (vedove o nubili) dei caduti indicati nelle lettere *a*), *b*) e *c*) della voce orfani dovranno comprovare tale loro condizione mediante apposito certificato, in carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di residenza;

8) *Decorati e feriti in combattimento*:

gli insigniti di medaglia al valor militare, i feriti in combattimento e gli insigniti di croce di guerra o altra attestazione speciale di merito di guerra, dovranno produrre l'originale o copia autentica del relativo brevetto o del documento di concessione;

9) *Personale militare in servizio per conto dell'O.N.U.*:

coloro che, per conto dell'O.N.U., abbiano prestato o prestino servizio in zone d'intervento militare dovranno produrre apposita attestazione, in carta bollata, rilasciata dal Ministero della difesa;

10) *Perseguitati razziali*:

a) coloro che siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale, dimostreranno tali loro qualifiche mediante una attestazione rilasciata, in carta da bollo, dal prefetto della provincia nel cui territorio hanno la loro residenza;

b) i candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali presenteranno un certificato, in carta legale, della competente autorità israelitica;

11) *Coniugati*:

i coniugati con o senza prole ed i vedovi con prole dovranno produrre lo stato di famiglia, in carta bollata, rilasciato dal sindaco del comune di residenza in data non anteriore a quella della comunicazione di cui al primo comma dell'art. 4 del bando.

I capi di famiglia numerosa dovranno far risultare da detto documento che la famiglia è costituita da almeno sette figli viventi;

12) *Dipendenti delle Amministrazioni dello Stato*:

a) i candidati che siano impiegati civili di ruolo dello Stato e gli operai di ruolo dello Stato dovranno produrre copia integrale dello stato matricolare, in bollo, con l'indicazione dei giudizi complessivi riportati nell'ultimo quinquennio o nel minor periodo di servizio prestato, rilasciata ed autenticata dai superiori gerarchici in data non anteriore a quella della comunicazione di cui al primo comma del citato art. 4;

b) i concorrenti che siano dipendenti statali non di ruolo dovranno produrre un certificato, in data non anteriore a quella della comunicazione di cui al primo comma del ripetuto art. 4, rilasciato in carta bollata dall'amministrazione dalla quale dipendono, da cui risultino la data di inizio, la durata e la natura del servizio prestato, nonchè gli estremi del provvedimento di assunzione e di eventuale conferma in servizio con le qualifiche riportate nell'ultimo quinquennio o nel minore periodo di servizio prestato;

c) i dipendenti statali che abbiano frequentato, con esito favorevole, i corsi di preparazione o di integrazione previsti dall'art. 150 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, dovranno produrre un certificato, in carta bollata, rilasciato dall'amministrazione che ha organizzato i corsi suddetti, attestante la votazione riportata;

d) i concorrenti già appartenenti ad enti di diritto pubblico e ad altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti alla vigilanza dello Stato e comunque interessati la finanza statale, soppressi e messi in liquidazione in applicazione della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, dovranno produrre un certificato, in carta bollata, rilasciato dall'ufficio liquidazione del Ministero del tesoro, attestante tale loro qualità, nonchè la data di cessazione del relativo rapporto d'impiego;

e) gli assistenti ordinari di Università o di istituti di istruzione universitaria cessati dal servizio per motivi non disciplinari e gli assistenti straordinari, volontari od incaricati, sia in attività che cessati dal servizio per motivi di carattere non disciplinare, dovranno presentare un certificato del rettore dell'Università o del capo dell'istituto di istruzione universitaria attestante la qualifica rivestita, e, rispettivamente, il periodo di appartenenza ai ruoli per gli assistenti ordinari o il periodo di servizio prestato presso l'Università od Istituto di istruzione universitaria per gli assistenti straordinari, volontari od incaricati. Per tutti coloro che siano cessati dal servizio, il certificato indicherà i motivi della cessazione.

Nei confronti dei candidati che siano dipendenti dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, si provvederà di ufficio alla acquisizione dei documenti di cui alle precedenti lettere *a*), *b*), e *c*). A tal fine, il possesso dei requisiti di cui trattasi dovrà essere comunicato all'amministrazione entro il termine perentorio di cui al citato art. 4.

Il Ministro per le finanze
PANDOLFI

ALLEGATO *C*

PROGRAMMA DELL'ESAME

PROVE SCRITTE

1ª *Prova*
(comune a tutti i candidati)

Statica applicata - Equilibrio dei corpi vincolati - Travature reticolari - Diagrammi di sollecitazione nelle travi - Deformazione, resistenza, coefficienti di sicurezza - Fondamenti della teoria dell'elasticità - Sistemi elastici piani - Resistenza dei materiali, sollecitazioni semplici e composte - Linea elastica di travi rettilinee - Teoremi generali sul lavoro di deformazione - Ellisse di elasticità - Variazioni termiche - Spostamenti impressi - Cedimenti - Risoluzione delle strutture iperstatiche.

2ª *Prova*
(lettera *A*), o *B*), o *C*), a scelta del candidato)

A) Idrostatica - Idrodinamica - Moto delle acque nei canali e nelle condotte forzate - Misura della portata - Canali industriali, condutture, sifoni - Nozioni generali su fognature ed acquedotti.

Edifici civili ed industriali - Strutture in legno, ferro, muratura, cemento armato - Cemento armato precompresso - Calcoli statici di solai, copertura, murature, volte, intelaiature di edifici - Serbatoi - Fondazioni - Resistenza dei terreni - Sistemi di fondazione - Spinta delle terre - Muri di sostegno - Nozioni generali sulle strade comuni e ferrate, ponti, viadotti.

Problemi termici delle pareti - Irraggiamento solare - Trasmissione del calore - Isolamento termico - Impianti di riscaldamento, refrigerazione e condizionamento d'aria - Reti di distribuzione di acqua, vapore, aria - Illuminazione naturale ed artificiale degli ambienti - Sistemazione acustica degli ambienti - Attenuazione dei rumori.

B) Coppie cinematiche e meccanismi - Resistenze passive Nozioni di fluido-dinamica - Lubrificazione - Fondamenti di dinamica applicata - Coppie - Ruote di frizione, ruote dentate e rotismi - Eccentrici - Velocità critica - Equilibramento dei motori - Teoria della regolazione.

Idrostatica - Idrodinamica - Moto delle acque nei canali e nelle condotte forzate - Misura della portata - Canali industriali, condutture, sifoni - Nozioni generali su fognature ed acquedotti.

Macchine a vapore alternative - Turbine a vapore - Condensatori - Motori a combustione interna: a gas, benzina, diesel - Turbine idrauliche - Pompe - Ventilatori - Compressori - Serbatoi a pressione.

Impianti di trasporto - Depositi all'aperto, magazzini, sili, serbatoi per liquidi e gas - Edifici industriali: caratteristiche funzionali e strutturali - Illuminazione, aereazione e condizionamento - Servizi idrici ed elettrici.

C) Funzionamento, caratteristiche, strutture, calcolo e costruzione delle macchine elettriche - Accoppiamento, prove di collaudo, rendimenti di: trasformatori, generatori e motori a corrente continua, generatori e motori sincroni ed asincroni - Motori monofasi, convertitori a vapore di mercurio, commutatrici, gruppi convertitori di frequenza.

Generazione e trasformazione dell'energia elettrica - Centrali e stazioni - Macchinario e servizi - Apparecchiature - Perturbazioni negli impianti elettrici e provvedimenti relativi.

Ionizzazione, emissione fotoelettrica - Emissione termoionica - Tubi elettronici - Semiconduttori e transistori - Catene di misura - Sistemi di trasmissione di informazione - Principi generali sui calcolatori elettronici.

COLLOQUIO

Il colloquio verterà sulle materie oggetto delle prove scritte (limitatamente, per quanto riguarda la parte seconda delle prove stesse, agli argomenti di cui alla lettera *A*), o *B*), o *C*), sui quali il candidato ha svolto la prova scritta) nonchè sulle seguenti altre materie:

1) nozioni di diritto privato, con particolare riguardo ai contratti;

2) nozioni di contabilità di Stato;

3) nozioni di legislazione sociale e norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro;

4) nozioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato.

Il Ministro per le finanze
PANDOLFI

ALLEGATO *D*

Schema esemplificativo della domanda
(da inviarsi, in carta da bollo)

Alla Direzione generale dei monopoli di Stato - Direzione centrale per i servizi degli affari generali e del personale - Via della Luce numero 34 A-*bis* - 00100 ROMA

Il sottoscritto (cognome e nome) . . . . . nato a . . (provincia di . . .) il . e residente dal (1). . in . . (c.a.p. .) (provincia di .) via . . . . n. . . chiede di essere ammesso al concorso per esami a due posti di ispettore in prova nel ruolo delle qualifiche inferiori a primo dirigente del personale tecnico, branca « sali e chinino » della carriera direttiva.

Dichiara sotto la propria responsabilità che:

a) ha diritto all'elevazione del limite massimo di età perchè (2) (per i soli candidati che abbiano superato il 32° anno di età) . . . .

b) è cittadino italiano;

c) è iscritto nelle liste elettorali del comune di (3) . . . . ;

d) non ha riportato condanne penali (4) e non ha procedimenti penali pendenti a suo carico;

e) è in possesso del diploma di laurea in ingegneria, specializzazione . . . . . conseguito presso l'Università di . . . . in data . . . . . ., nonchè del diploma di abilitazione all'esercizio professionale conseguito il . . . . ;

f) per quanto riguarda gli obblighi militari la sua posizione è la seguente (5) . . . . ;

g) ha (ovvero: non ha) prestato servizio presso (6) . . . . ;

h) non è stato destituito o dispensato dall'impiego presso pubbliche amministrazioni e non è stato dichiarato decaduto da altro impiego statale per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile; (7)

i) non è stato collocato a riposo con i benefici previsti dalla legge 24 maggio 1970, n. 336, e successive modificazioni.

Dichiara, inoltre, di essere disposto, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi sede di servizio che gli verrà assegnata dalla Direzione generale dei monopoli di Stato.

Data, ...

Firma (autenticata) (8)
. . . .

Recapito cui indirizzare tutte le comunicazioni relative al concorso di cui sopra, indicando anche il codice di avviamento postale e l'eventuale numero telefonico . . . . . .

---

(1) Indicare l'anno di trasferimento nell'attuale residenza. Se il trasferimento è avvenuto da meno di un anno, indicare anche le precedenti residenze.

(2) Tale precisazione è richiesta solo ai candidati che, avendo superato il limite massimo di età previsto dal bando, abbiano diritto all'elevazione di tale limite. I candidati, nei cui confronti si prescinde dal limite massimo di età, dovranno invece indicare il titolo posseduto che consente di prescindere dal limite stesso.

(3) In caso di non iscrizione o di avvenuta cancellazione dalle liste elettorali, indicarne i motivi.

(4) In caso contrario, indicare le condanne riportate (anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale), la data dei relativi provvedimenti e l'autorità che li ha emessi.

(5) Tale dichiarazione è richiesta solo ai candidati di sesso maschile. Secondo i casi, indicare di aver già prestato servizio militare di leva;

di essere attualmente in servizio militare presso . . . . di . . . . . .;

di non aver prestato servizio militare perchè non ancora sottoposto al giudizio del Consiglio di leva, oppure perchè, pur dichiarato « abile arruolato », gode di congedo, o di rinvio in qualità di . . . . . ., ovvero perchè riformato o rivedibile.

(6) L'aspirante indichi gli eventuali servizi prestati come impiegato presso pubbliche amministrazioni. Qualora il candidato non sia mai stato dipendente da pubbliche amministrazioni, è necessaria una esplicita dichiarazione in tal senso.

(7) L'aspirante indichi le cause di eventuale risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego.

(8) La firma dell'aspirante deve essere autenticata da una delle autorità indicate nell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 (funzionario competente a ricevere la documentazione, notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco). Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio o del reparto militare presso il quale prestano servizio.

(7325)

MINISTERO DELLA DIFESA

Avviso relativo alla pubblicazione dell'esito del concorso, per esami, a quindici posti di gestore in prova, nel ruolo organico della carriera di concetto dei contabili della Marina.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7, ultimo comma, del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto ministeriale 10 gennaio 1957, n. 3, si dà avviso che nella dispensa del Giornale ufficiale della difesa n. 37 dell'11 settembre 1976 (data di pubblicazione 13 settembre 1976) è stato pubblicato il decreto ministeriale 26 luglio 1976, registrato alla Corte dei conti, addì 9 agosto 1976, registro n. 35 Difesa, foglio n. 11, riguardante l'esito del concorso pubblico, per esami, a quindici posti di gestore in prova, nel ruolo organico della carriera di concetto dei contabili della Marina.

(6630)

MINISTERO DEL TESORO

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso, per titoli ed esami, a ventiquattro posti di agente tecnico in prova nel ruolo della carriera del personale ausiliario dell'amministrazione periferica del tesoro.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si dà notizia che il supplemento straordinario al n. 6 (pubblicato il 9 luglio 1977) del Bollettino ufficiale del Ministero del tesoro, pubblica il decreto ministeriale 3 maggio 1977, registrato alla Corte dei conti, addì 8 giugno 1977, registro n. 13 Tesoro, foglio n. 40, che approva la graduatoria di merito e dei vincitori del concorso, per titoli ed esami, a ventiquattro posti di agente tecnico in prova nel ruolo della carriera del personale ausiliario dell'amministrazione periferica del tesoro.

(7608)

MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso, per esame colloquio, a duecento posti di custode e guardia notturna in prova nel ruolo del personale ausiliario delle soprintendenze alle antichità e belle arti.

Nel Bollettino ufficiale n. 1-6, gennaio-giugno 1976, parte II, del Ministero per i beni culturali e ambientali, è stato pubblicato il decreto ministeriale 24 maggio 1976, registrato alla Corte dei conti, addì 24 maggio 1976, registro n. 4 Beni culturali, foglio n. 230, relativo all'approvazione della graduatoria generale di merito e dichiarazione dei vincitori del concorso, per esame colloquio, a duecento posti di custode e guardia notturna in prova nel ruolo del personale ausiliario delle soprintendenze alle antichità e belle arti.

(6956)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso a venticinque posti di operaio dello Stato nel ruolo degli operai delle soprintendenze alle antichità e belle arti per le sedi del Veneto.

Nel Bollettino ufficiale n. 1-6, gennaio-giugno 1976, parte II, del Ministero per i beni culturali e ambientali, è stato pubblicato il decreto ministeriale 31 maggio 1976, registrato alla Corte dei conti, addì 26 giugno 1976, registro n. 5 Beni culturali, foglio n. 122, relativo all'approvazione della graduatoria generale di merito e dichiarazione dei vincitori del concorso a venticinque posti di operaio dello Stato nel ruolo degli operai dell'amministrazione delle antichità e belle arti per le sedi del Veneto.

(6957)

OSPEDALE CIVILE « FERRARI » DI CASTROVILLARI

Concorso a posti di personale sanitario medico

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a:

un posto di primario, due posti di aiuto e due posti di assistente della divisione di ortopedia;

un posto di primario, un posto di aiuto e due posti di assistente del servizio di radiologia;

un posto di primario, un posto di aiuto e un posto di assistente del servizio trasfusionale;

un posto di primario e un posto di assistente del servizio di laboratorio di analisi;

due posti di aiuto della divisione di pediatria;

due posti di aiuto e un posto di assistente della divisione di chirurgia;

un posto di aiuto e un posto di assistente della divisione di medicina;

un posto di aiuto e due posti di assistente del servizio di pronto soccorso;

due posti di assistente della divisione di ostetricia e ginecologia;

due posti di assistente della divisione di otorinolaringoiatria;

due posti di assistente del servizio di anestesia e rianimazione;

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Castrovillari (Cosenza).

(7436)

OSPEDALE « A. PASQUALUCCI » DI MONDAVIO

Concorso ad un posto di primario del servizio di anestesia e rianimazione

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario del servizio di anestesia e rianimazione.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriore informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Mondavio (Pesaro e Urbino).

(7440)

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di assistente ostetrico-ginecologo.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente ostetrico-ginecologo.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Mondavio (Pesaro e Urbino).

(7441)

OSPEDALE « C. BELLI » DI MACERATA FELTRIA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto e un posto di assistente di anestesia e rianimazione;

un posto di assistente di medicina generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Macerata Feltria (Pesaro).

(7437)

OSPEDALI DI BRENO E DARFO BOARIO TERME

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di primario ortopedico-traumatologo;

un posto di aiuto a due posti di assistente ostetrico-ginecologo;

un posto di aiuto capo sezione e un posto di assistente di otorinolaringoiatria.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'ente in Darfo Boario Terme (Brescia).

(7438)

OSPEDALE « S. MARIA DELLA STELLA » DI ORVIETO

Concorso ad un posto di direttore sanitario

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di direttore sanitario.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Orvieto (Terni).

(7439)

OSPEDALE « S. GIOVANNI CALIBITA » FATEBENEFRATELLI DI ROMA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, con rapporto di lavoro a tempo pieno, a:

un posto di primario di chirurgia generale;

un posto di primario del servizio di radiologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'ente in Roma.

(7546)

OSPEDALE DELL'ANNUNZIATA DI SULMONA

Concorso a tre posti di assistente chirurgo

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a tre posti di assistente chirurgo.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Sulmona (L'Aquila).

(7547)

OSPEDALE CIVILE DI MONTECCHIO MAGGIORE

Concorso ad un posto di primario del servizio di radiologia e fisioterapia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, al posto di primario del servizio di radiologia e fisioterapia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Montecchio Maggiore (Vicenza).

(7548)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S. (c. m. 411100771860)